Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 29 dicembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate. il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze): via del Tritone n 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 11 settembre 1959
registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1959
registro n 33 Esercito, foglio n 56

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare «sul campo» fatte dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

POLI Giovanni di Pio, nato a Montese (Modena), classe 1907, distretto militare di Milano, tenente ftr (c) cpl — Comandante di autodrappello reggimentale, incurante del rischio, si prodigava incessantemente per assicurare al suo reggimento, che lotta giorno e notte stretto in un cerchio di fuoco, i rifornimenti indispensabili Occupata dal nemico la zona del parcheggio automezzi, i posti di riparazione e rifornimento ripiega con i suoi uomini sul comando tattico di reggimento Non vinto ne' dalla stanchezza ne' dalla depressione morale si offre volontariamente più volte per ristabilire i collegamenti con i reparti che resistono isolati. Percorre più volte al giorno zone incessantemente battute dalle artiglierie e mitragliatrici nemiche, intelligente pronto interprete degli ordini del comando presso i reparti avanzati Esempio di sereno coraggio fisico e di alto senso del dovere — Zona di Enfidaville (Tunisia), 8, 9, 10 e 11 maggio 1943

MEDAGLIA DI BRONZO

D AMICO Antonio di Antonio, da Jelsi (Campobasso), classe 1917, sottotenente ftr. cpl (parac) 226° reggimento fanteria «Arezzo» — Comandante di plotone fucilieri, sebbene soverchiato da un reparto avversario superiore di numero, con palese sprezzo del pericolo, lo contrattaccava vivamente mantenendo così una importante posizione. Mirabile esempio di coraggio e di alto senso del dovere. — Quota 1152 di Rishte, 9 dicembre 1940

GHILEMARIAM Chidanè, ex buluc basci eritreo del gruppo bande Amara (A O) — Comandante di buluc di una banda del gruppo bande Amara fu di costante esempio ai suoi uomini distinguendosi per capacità di comando e valore personale Nel duro combattimento che portò alla cattura del capo dei ribelli diede ancora una volta prova del suo valore e della sua fede alla causa italiana prodigandosi con slancio e trascinando gli ascari alla sicura felice riuscita dell'azione Bell'esempio di valore e di abnegazione al dovere — Uolchefit, 21 giugno 1941

INAUDI Giuseppe di Ferdinando, da Millesimo (Savona), classe 1906, maggiore ftr s p e (a) divisione «Cosseria». — Capo sezione «I» della divisione, prima e durante una poderosa offensiva avversaria, si prodigava in continue ardite ricognizioni in linea, intese ad assumere dirette informazioni sul nemico. Nel successivo ripiegamento assumeva il comando di reparto di formazione e con pochi mezzi organizzava a difesa un tratto di fronte Investito da preponderanti forze corazzate nemiche, dopo valida resistenza, riusciva a sottrarre da sicura distruzione il reparto a lui affidato, a riorganizzarlo su successiva posizione Sempre calmo, sereno, bell'esempio di cosciente valore, animatore instancabile. — Fiume Don - Sorkj (Russia), 12, 18 dicembre 1942

POLI Giovanni di Pio, da Montese (Modena), classe 1907, distretto militare di Milano, tenente ftr (c) cpl — Ufficiale addetto ad un comando di reggimento in tre giorni di duri incessanti combattimenti si prodigava giorno e notte assicurando i rifornimenti ai reparti avanzati e mantenendo i contatti con essi Di collegamento ad una compagnia impegnata nella riconquista di una difficile posizione contribuiva validamente con il suo calmo, sereno coraggio a mantenere l'efficienza del reparto in una critica situazione — Mareth (Tunisia), 21, 22, 23 marzo 1943

(6464)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1959, n. **1097**.
Provvedimenti per la cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1956, n. 897, sono prorogate, con le modificazioni ed aggiunte di cui alla presente legge, a decorrere dal 1° luglio 1959 e fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1960, fatta eccezione di quelle per le quali la legge stessa prevede una diversa durata, e salvo quanto disposto nella legge 26 giugno 1959, n. 415, in materia di revisione di film.

I film, la cui lavorazione sia in corso da data anteriore all'entrata in vigore delle nuove disposizioni che regoleranno le provvidenze per la cinematografia saranno dichiarati nazionali se riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, e potranno fruire delle provvidenze previste dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, salvo disposizioni più favorevoli della nuova legge.

Art. 2

Per la sistemazione delle passività arretrate è autorizzata a favore dell'Istituto nazionale L.U.C.E. la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni da erogare per lire 100 milioni nell'esercizio 1959-60, per lire 400 milioni nell'esercizio 1960-61 e per lire 300 milioni nell'esercizio 1961-62.

E' altresì, autorizzata la concessione allo stesso Istituto di un fondo di dotazione di lire 100 milioni, che sarà corrisposto negli esercizi 1959-60 e 1960-61 in ragione di 50 milioni per esercizio.

Art. 3.

All'art. 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, che sostituisce l'art. 15 della legge 29 dicembre 1949, numero 958, dopo il comma 9° sono aggiunti i seguenti comma:

«A favore del produttore del film nazionale cortometraggio, presentato per il nulla-osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1959 ed ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla S.I.A.E.

L'ammissione alla programmazione obbligatoria ed al conseguente contributo può essere disposta per un numero di film cortometraggi non superiore ai 200 annui.

A tale scopo, nel mese successivo ad ogni trimestre, il Ministero del turismo e dello spettacolo ammetterà alla programmazione obbligatoria e al contributo un numero massimo di 50 cortometraggi nazionali secondo l'ordine di priorità risultante dalla data di presentazione della domanda di revisione del film ai fini del rilascio del nulla-osta di proiezione in pubblico. Qualora alla programmazione obbligatoria ed al contributo sia ammesso un numero di cortometraggi inferiore a 50, la differenza potrà essere portata in aumento alla quota del trimestre successivo, ferma restando la cifra massima annuale di 200.

Il contributo statale non potrà, comunque superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero ».

Art. 4.

L'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è modificato nel seguente modo:

al primo comma la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i cortometraggi: 120 premi da lire 2 milioni da attribuirsi al produttore del film »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale »;

al terzo comma la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, presidente ».

Art. 5.

Per i film le cui denunce di lavorazione risultino presentate dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate dalle leggi 29 dicembre 1949, n. 958, e 31 luglio 1956, n. 897, sono sostituite da un nulla-osta del Ministero del turismo e dello spettacolo che sarà concesso, anche a film ultimato, sempre che ne sia stata fatta esplicita richiesta o che questa venga effettuata non oltre 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12 primo comma, 14 ultimo comma, 15 terzo e settimo comma della legge 31 luglio 1956, n. 897, verranno corrisposti anche per le proiezioni dei film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla-osta di proiezione in pubblico nel periodo dal 1° luglio 1959 alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che siano dichiarati nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrati e modificati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 897, ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Art. 6.

E' autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1959-60 delle seguenti somme da prelevarsi dai fondi di tesoreria appresso indicati:

Gestione statale prodotti industriali	L.	600.000.000
Liquidazione beni tedeschi in Italia	»	100.000.000
Gestione stralcio cessato partito nazionale fascista	»	100.000.000
Azienda rilievo alienazione residuati	»	1.100.000.000

Art. 7.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si provvede con le disponibilità di cui all'articolo precedente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TUPINI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1959, n. **1098**.

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, relativo alla revisione dei film.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 26 giugno 1959, n. 415, è prorogato di altri sei mesi e andrà a scadere col 30 giugno 1960.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 ottobre 1959, n **1099**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di Diritto del lavoro presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino in data 29 maggio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento del Diritto del lavoro in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli enti finanziatori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n 152 — VILLA

(Carta da bollo da lire 200) Repertorio n 24

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento del Diritto del lavoro presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantanove addì ventinove del mese di maggio in una sala dell'Università degli studi di Torino (via G Verdi, 8) innanzi a me dott prof Filippo Edoardo Strumia, direttore di sezione e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946

Alla presenza dei seguenti testimoni a me cogniti ed idonei ai sensi di legge Cicotero dott Amilcare, nato a Ragnasco (Cuneo) il 18 giugno 1915 residente a Torino, corso Vittorio Emanuele 103 e Mattucci dott Ivo, nato a Camerino il 30 dicembre 1904, residente a Torino, via Verdi, 8,

Sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori:

1) Allara prof Mario, nato a Torino 18 agosto 1902, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione di detta Università in data 27 aprile 1959,

2) Grosso prof Giuseppe, nato a Torino il 24 luglio 1906 nella sua qualità di presidente della Giunta provinciale e legale rappresentante della provincia di Torino, in esecuzione di deliberazione del Consiglio provinciale 14 ottobre 1958, approvata dalla G P A in seduta 13 novembre 1958, di deliberazione 3 marzo 1959 della Giunta provinciale ratificata dal Consiglio in adunanza 6 aprile 1959, approvata dalla G P A in seduta 27 marzo 1959, di deliberazione 5 maggio 1959 della Giunta provinciale, ratificata dal Consiglio in adunanza 18 maggio 1959, approvata dalla G P A in seduta 14 maggio 1959,

3) Peyron avv Amedeo, nato a Torino il 5 novembre 1903, nella sua qualità di sindaco e legale rappresentante del comune di Torino, in esecuzione di deliberazione del Consiglio comunale 14 ottobre 1958, approvata dalla G P A in seduta 6 novembre 1958

4) Vitelli dott Giovanni Maria nato a Torino il 26 gennaio 1907, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, in esecuzione di deliberazione n 258 della Giunta camerale in data 25 maggio 1959 e precedente deliberazione n 520 del 3 ottobre 1958, approvata con ministeriale n 20171 del 15 novembre 1958,

5) Richieri ing Luigi, nato a Padova il 31 dicembre 1898, nella sua qualità di vice presidente e legale rappresentante dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, in esecuzione della deliberazione 16 maggio 1959 del Comitato esecutivo,

6) Passerin D'Entreves dott Carlo, nato a Torino il 29 giugno 1889, nella sua qualità di consigliere anziano e, come tale, legale rappresentante della Cassa di risparmio di Torino, con l'intervento del dott Colombo Angelo, nato a Torino il 29 luglio 1905, nella sua qualità di direttore generale dell'Istituto in osservanza delle disposizioni statutarie dell'Ente medesimo, approvate con decreto del Ministro per il tesoro in data 5 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 17 del 21 gennaio 1950, parte prima, ed in esecuzione di deliberazione in data 23 ottobre 1958 del Consiglio di amministrazione,

7) Derossi ing A Daniele, nato a Torino il 25 dicembre 1894, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante dell'Associazione industriali Metallurgici Meccanici Affini per il Piemonte (A M M A), in esecuzione di deliberazione 27 febbraio 1959 del Consiglio direttivo ed anche in qualità di procuratore speciale dell'avv Ermanno Guigo Salice, presidente e legale rappresentante dell'Unione industriale di Torino, in esecuzione di deliberazione 24 marzo 1959 del Consiglio direttivo della Unione stessa, e delegato a questo atto, come da procura speciale in data 25 maggio 1959 (rog Teppatti), salva eventuale ratifica, in quanto occorra, dei competenti organi dell'Unione,

8) De Dominicis avv Salvatore, nato a Caramanico (Pescara) il 30 agosto 1902, Garino avv Giorgio, nato a Torino il 16 febbraio 1919, nella loro qualità di rappresentanti della F I A T - S p A , in esecuzione di deliberazione in data 30 aprile 1959 del Consiglio di amministrazione,

9) Ravizza avv Mansueto, nato a Milano il 9 agosto 1884, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Società Cartiere Burgo in conformità ai poteri statutari e alla

deliberazione in data 26 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione della Società stessa, da cui risultano i poteri attribuiti alla Presidenza;

10) Cappelletto dott. Francesco, nato a Torino il 27 gennaio 1911, in qualità di procuratore speciale del gen. Mario Marazzani, presidente e legale rappresentante della Nazionale Cogne S.p.A., in esecuzione di deliberazione 24 marzo 1958 del Comitato direttivo della Società stessa e delegato a quest'atto con procura speciale in data 26 maggio 1959 (rogito Teppati);

11) Nesi dott. Nerio, nato a Bologna il 16 giugno 1925, procuratore speciale del dott. Giuseppe Pero, vice-presidente-amministratore delegato e, come tale, legale rappresentante della Ing. C. Olivetti & C. S.p.A., con sede in Ivrea, in conformità ai poteri statutari riservati al vice-presidente-amministratore delegato della Società stessa e alla deliberazione in data 30 settembre 1958 del Consiglio di amministrazione da cui risultano indicati tali poteri; esso dott. Nesi, delegato a quest'atto come da procura speciale 26 maggio 1959 (rogito Marcoz);

12) Tournon sen. conte ing. Adriano, nato a Pavia il 20 ottobre 1883, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.), in virtù dei poteri statutari e della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7440 in data 26 aprile 1957 (rog. Tabacchi), nella quale sono precisati i poteri conferiti alla Presidenza della Società;

13) Rebba dott. Ferruccio, nato a Bergamo il 26 maggio 1909; Gallotti dott. Franco, nato a Torino il 20 maggio 1920 nella loro qualità di dirigenti della Società Finanziaria Telefonica (S.T.E.T.) per azioni, come tali autorizzati a rappresentare, anche nel presente atto, la Società stessa con deliberazioni, rispettivamente in data 13 dicembre 1954 e 23 giugno 1958 del Consiglio di amministrazione, in esecuzione di deliberazione in data 24 marzo 1959 dello stesso Consiglio di amministrazione;

14) Colonnetti ecc. prof. ing. Gustavo, nato a Torino l'8 novembre 1886, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Società Reale Mutua di Assicurazioni di Torino il quale interviene unicamente a norma e per gli effetti di cui al successivo art. 8 della presente convenzione.

Tutti gli atti sopraindicati vengono allegati, in copia autentica, alla convenzione e ne viene omessa la lettura per volontà espressa dei comparenti della cui identità e piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono certo, i quali dichiarano di avere piena conoscenza degli atti stessi e di delegarne la firma al Rettore Magnifico dell'Università prof. Allara e al presidente della Giunta provinciale prof. Grosso.

Premesso

a) che nell'attuale organizzazione ed evoluzione della struttura economica e sociale e dei rapporti giuridici che ne sono la traduzione sul piano dell'ordinamento positivo il Diritto del lavoro ha assunto un crescente rilievo, particolarmente avvertito nella nostra regione, centro industriale ed economico di primaria importanza, sicchè da tempo si è imposta la necessità che presso l'Università di Torino venga istituita una apposita cattedra di Diritto del lavoro;

b) che nel piano di studi della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino il Diritto del lavoro è già previsto quale materia fondamentale, per quanto il suo insegnamento sia stato finora svolto a mezzo di un incarico, non contemplando il limitato organico della Facoltà il relativo posto di ruolo;

c) che l'istituzione della predetta cattedra consentirà di affiancare ad una approfondita e rigorosa ricerca scientifica nel settore, una efficace opera di orientamento verso i compiti pratici, sul piano della dirigenza aziendale, dei giovani culturalmente più dotati, compiti che sono oggi fondamentali per le sviluppo della economia e dei processi produttivi;

d) che il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza con deliberazione del 18 marzo 1958, il Consiglio di amministrazione dell'Università con deliberazione 27 aprile 1959, il Senato accademico con deliberazioni in data 10 dicembre 1958 e 12 maggio 1959, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento del Diritto del lavoro;

Tutto ciò premesso:

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Torino è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo, assegnati alla Facoltà di giurisprudenza e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di ruolo riservato all'insegnamento del Diritto del lavoro.

Art. 2.

Al mantenimento del posto di ruolo di Diritto del lavoro di cui al precedente art. 1, sarà provveduto con la somma complessiva annua di L. 3.000.000 pari all'importo della spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, costituita dai contributi sottospecificati che gli enti indicati in premessa si obbligano a versare in due rate semestrali uguali ed anticipate alla Università degli studi di Torino, a decorrere dalla data di nomina o di trasferimento del titolare del posto stesso:

Provincia di Torino	L.	375.000 annue
Comune di Torino	»	300.000 annue
Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino	»	98.051 annue
Istituto bancario S. Paolo di Torino	»	59.370 annue
Cassa di risparmio di Torino	»	150.000 annue
Unione Industriale di Torino	»	375.000 annue
Associazione industriali Metallurgici Meccanici Affini per il Piemonte (A.M.M.A.)	»	375.000 annue
F.I.A.T. S.p.A.	»	375.000 annue
Cartiere Burgo	»	150.000 annue
Società nazionale COGNE S.p.A.	»	*67.579 annue*
Ing. C. Olivetti e C. S.p.A.	»	375.000 annue
Società Idroelettrica Piemonte (S.I.P.)	»	150.000 annpe
S.T.E.T. Società Finanziaria Telefonica per Azioni	»	150.000 annue

Il versamento a nome degli enti predetti, eccezion fatta per la provincia e il comune di Torino, verrà effettuato, a norma e per gli effetti dell'art. 8 della presente convenzione, dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, via Corte d'Appello, 11.

Art. 3.

Gli enti di cui al precedente articolo si obbligano, inoltre, per tutto il periodo di durata della convenzione, ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, a versare alla Università degli studi di Torino, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2, oltre ai contributi indicati nell'articolo precedente, una somma corrispondente al 20% dei contributi stessi, è cioè, complessivamente la somma annua di L. 600.000, pari al 20% di quella indicata come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, destinata a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio, entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, gli enti suddetti si obbligano altresì a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sui nuovi maggiori contributi che gli stessi siano obbligati a versare all'Università degli studi di Torino, a norma del successivo art. 4, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari

La decorrenza di questi ultimi aumenti dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 4.

Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge il trattamento economico del professore titolare della cattedra di Diritto del lavoro, di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare totale dei contributi di cui all'art. 2 e all'art. 3, gli enti stessi, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, si obbligano a maggiorare i propri contributi, in modo che l'ammontare complessivo dei medesimi non sia inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dal giorno nel quale si è determinato, per effetto del provvedimento, il maggior costo del mantenimento del posto.

Agli effetti dei precedenti commi la provincia di Torino, s'impegna a corrispondere, oltre alla propria quota annua anche quelle che dovessero venire corrisposte dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, della Cassa di risparmio di Torino e dall'Istituto bancario San Paolo di Torino, in relazione ai contributi di detti enti di cui ai precedenti articoli 2 e 3

Art 5

La presente convenzione s'intenderà decaduta

a) per il mancato rinnovo alla scadenza o alle successive scadenze di cui all art 7,

b) per il mancato aumento del contributo di cui all'articolo 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) per la cessazione, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio si avveri, dei mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di Diritto del lavoro, s'intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio

Art 6

L'Università degli studi di Torino si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato

a) a versare annualmente allo Stato l ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti al titolare di ruolo dell insegnamento del Diritto del lavoro, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra,

b) a destinare a dotazione della cattedra predetta, la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a),

c) a versare allo Stato annualmente la somma di lire 600 000 (seicentomila) che le verrà corrisposta dagli enti sopraindicati, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata della somma di cui al secondo comma dell articolo stesso, con esonero dell'Università stessa da ogni altro obbligo o responsabilità

Art 7.

La presente convenzione, che è subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione, avrà vigore per venti anni, con decorrenza dalla data di nomina o trasferimento presso l'Università degli studi di Torino, del professore titolare della cattedra di Diritto del lavoro e si intenderà tacitamente rinnovata, per un eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Art 8

La Società Reale Mutua di Assicurazioni con sede in Torino, via Corte d'Appello, 11, in persona del suo presidente ecc prof. dott ing Gustavo Colonnetti, legale rappresentante pro-tempore, interviene nel presente atto unicamente per dichiarare che la Società Reale Mutua ha stipulato le sottoindicate distinte polizze di capitalizzazione che si allegano in copia, la cui contraenza e stata assunta dai seguenti Enti

Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, polizza n 0778 in data 27 maggio 1959,

Istituto San Paolo di Torino, polizza n 0779 in data 27 maggio 1959,

Cassa di risparmio di Torino, polizza n 0774 in data 27 maggio 1959,

Unione Industriale di Torino, polizza n 0772 in data 27 maggio 1959,

A M M A, polizza n 0770 in data 27 maggio 1959,

F I A T - S p A, polizza n 0769 in data 27 maggio 1959,

Cartiere Burgo, polizza n 0776 in data 27 maggio 1959,

Nazionale COGNE - S p A, polizza n 0775 in data 27 maggio 1959;

Ing C Olivetti e C, polizza n 0771 in data 27 maggio 1959,

S I P, polizza n 0773 in data 27 maggio 1959,

S T E T Società Finanziaria Telefonica per Azioni, polizza n 0777 in data 27 maggio 1959

Mediante le quali polizze detta Società Reale Mutua di Assicurazioni s impegna — sempreche gli enti indicati abbiano assolto il loro obbligo di pagamneto del premio in unica soluzione o lo assolvano nelle cinque annualità pattuite — a corrispondere all'Università di Torino, Facoltà di giurisprudenza nella persona del suo Rettore Magnifico pro tempore, la somma di L. 2 790 000 per venti anni, pagabile in rate semestrali di L 1 395 000 al 1° febbraio ed al 1° agosto d ogni anno a far data dal 1° febbraio 1959

Resta parimenti precisato che la Società Reale Mutua di Assicurazioni non assume alcun altro obbligo oltre quelli risultanti espressamente dalle allegate polizze di assicurazione

Art 9

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Torino, sarà registrata in esenzione della tassa relativa, ai sensi dell'art 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e successive modificazioni

A precisazione di quanto disposto dall'art 4 della presente convenzione, i rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e della Cassa di risparmio di Torino, fanno constare che gli Enti stessi, pur avendo prontamente aderito all'iniziativa per l'istituzione della cattedra di Diritto del lavoro, si trovano nell'impossibilità di assumere gli oneri di cui al citato art 4, a causa di tassative disposizioni di legge o statutarie che vietano loro impegni di oneri pluriennali di indeterminate entità, onde la provincia di Torino col presente atto si sostituisce agli enti medesimi negli obblighi contemplati dal citato art 4

Il presente atto che consta di numero sei fogli di sedici facciate viene ricevuto dall'ufficiale rogante sottoscritto e viene letto, alla presenza dei testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono unitamente ai testi medesimi con me, funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Torino

In originale firmati.

Mario ALLARA, Giuseppe GROSSO, Amedeo PEYRON, Giovanni Maria VITELLI, Luigi RICHIERI, Carlo PASSERINI D'ENTREVES, Angelo COLOMBO, Agostino Daniele DEROSSI, Salvatore DE DOMINICIS, Giorgio GARINO, avv Mansueto RAVIZZA, F CAPPELLETTO, Nerio NESI, Franco GALLOTTI, Ferruccio RIBBA, Adriano TOURNON, G COLONNETTI, Amilcare CICOTERO teste, Ivo MATTUCCI teste, dott Filippo Edoardo STRUMIA, ufficiale rogante

(Timbro) Università degli studi di Torino

3246 - Registrato a Torino, addì 5 giugno 1959, n —, vol 18, atti pubblici amministrativi

Esatte lire esente — *Il Direttore distrettuale.* MOTTURA

(Timbro) Uff atti pubblici - Torino

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1959.

Passaggio del patrimonio del soppresso Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) all'Ente Nazionale di Unificazione - UNI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1078, in base al quale viene stabilito di devolvere il patrimonio del soppresso Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) «a quella associazione o a quell'ente giuridicamente riconosciuto che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attività commerciale»;

Visto il decreto 20 settembre 1955, n. 1522, in base al quale viene giuridicamente riconosciuto l'ente di cui sopra è cenno, denominato Ente Nazionale di Unificazione - UNI;

Visto l'atto per notar Pietro Maissen, in Milano, n. 318548, registrato il 27 gennaio 1958, n. 26974, con il quale il presidente del predetto UNI, dott. ing. Bruno Antonio Quintavalle, dichiara che il nuovo Ente Nazio-

nale di Unificazione - UNI, subentrando nel patrimonio del soppresso Ente nazionale per l'unificazione della Industria (U.N.I.), ne assume le passività, consistenti, come accertato dal funzionario, delegato dal Ministero dell'industria e commercio, nella differenza di lire 1.193.817 (unmilionecentonovantatremilaottocentodiciassette) tra le attività in L. 3.408.591 (tremilioniquattrocentottomilacinquecentonovantuno) e le passività in L. 4.602.408 (quattromilioniseicentoduemilaquattrocentotto);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La passività di L. 1.193.817, risultante dallo stato patrimoniale dell'Ente nazionale per l'unificazione del l'industria (U.N.I.) all'atto della sua soppressione, viene assunta dal nuovo Ente Nazionale di Unificazione - UNI, giuridicamente riconosciuto con il decreto citato in premessa.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1959
Registro n 6 *Industria e commercio, foglio n* 26

(6909)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959.

Approvazione della convenzione 27 giugno 1959 con la Società di navigazione « Navisarma », con sede in Messina (riassetto servizi marittimi settore « C »).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1958, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 30 aprile 1958 con la « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima - Società per azioni con sede in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione per le isole Eolie (settore « C ») per la durata di venti anni e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 434.000.000 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955; lire 448.000.000 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 e lire 421.000.000 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973;

Considerata l'opportunità di potenziare la rete dei servizi per le isole Eolie (settore « C ») in modo da corrispondere alle accresciute esigenze del traffico passeggeri e merci;

Considerata l'opportunità di riprodurre l'intero testo della convenzione stipulata il 30 aprile 1958, onde evitare incertezze nell'applicazione della medesima;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 27 giugno 1959 con la Società «Navisarma » in conformità della predetta esigenza;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 27 giugno 1959 con la « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima, società per azioni, con sede in Messina, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore « C » (isole Eolie), per la durata di venti anni e verso la sovvenzione, in ragione d'anno, di lire 434.000.000 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, lire 448.000.000 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957, lire 421.000.000 dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959 e lire 591.000.000 dal 1° luglio 1959 al 31 dicembre 1973.

Dette somme faranno carico al cap. 67 art. 2 del bilancio della Marina mercantile per l'esercizio finanziario 1959-1960 e corrispondenti capitoli, per gli esercizi finanziari successivi.

La predetta convenzione sostituisce quella stipulata in data 30 aprile 1958 approvata con decreto Presidenziale 20 maggio 1958 e avrà effetto fino al 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla convenzione, che verrà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

JERVOLINO — TAMBRONI — SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1959
Registro n 5 *Marina mercantile, foglio n* 78 — TAM

Convenzione con la Società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima con sede in Messina - per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale del settore « C » (isole Eolie).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la Società per azioni « Navisarma » - Compagnia siciliana marittima con sede in Messina - provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Eolie, fra il dott Silvio Tranchini, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, ed il commendatore Emanuele Maiolino presidente della Società anzidetta, agente in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso.

Art. 1.

Servizi da eseguire

La Società per azioni « Navisarma », con sede in Messina, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli e nel capitolato la Società per azioni « Navisarma » viene designata con la parola Società

Art. 2.

Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art 1 è, in ragione d'anno, fissata come appresso

fino al 31 dicembre 1955 - L 434 000 000 (quattrocentotrentaquattromilioni),

dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 L 448 000 000 (quattrocentoquarantantottomilioni),

dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959 L 421 000 000 (quattrocentoventunomilioni);

dal 1° luglio 1959 al 31 dicembre 1973. L 591 000 000 (cinquecentonovantunomilioni).

Art 3

Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi, il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi

La Società dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti i documenti che le saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa

Art 4

Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dei seguenti elementi

a) introiti del traffico,

b) prezzo dei combustibili,

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi del personale dipendente previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, sempre che il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato

a) introiti del traffico

fino al 30 giugno 1959: L 28 900 000, dal 1° luglio 1959 L 35 000 000,

b) combustibili (ai prezzi del dicembre 1954)

fino al 14 settembre 1956 L 51 073 080 (nafta tonnellate 2766 × 13 380, diesel tonn 586 × 24 000),

dal 15 settembre 1956 al 31 dicembre 1957: L 62 065 080 (nafta tonn 2766 × 13 380, diesel: tonn 1044 × 24 000).

dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959 L 61 111 980 (nafta tonn 1771 × 13 380, diesel: tonn 1559 × 24 000),

dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1962 L 76 129 080 (nafta tonn 2766 × 13 380, diesel tonn 1630 × 24 000);

dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1973 L 75 631 980 (nafta tonn 1771 × 13 380, diesel tonn 2164 × 24 000),

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi (in base alle misure del dicembre 1954).

fino al 14 settembre 1956 L 146 530 000,

dal 15 settembre 1956 al 31 dicembre 1957 L 167 290 000,

dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1959 L 172 480 000,

dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1962 L 204 046 000,

dal 1° luglio 1962 al 31 dicembre 1973 L 225 836 000

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione superino il 10 % del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro

Art 5

Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni

Art 6

Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed avrà la durata di venti anni.

Art 7

Amministrazione della Società - Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere possedute, per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile,

b) in qualità di membri supplenti un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile

Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art 100 della Costituzione

Le disposizioni di cui ai comma precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta ai termini dell'art 16 della presente convenzione e con le conseguenze da esso previste

Art 8

Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione, la Società elegge domicilio legale in Roma, viale B Buozzi n 58, ed avrà sede di armamento nel porto di Messina.

Art 9

Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi

E' fatto obbligo alla Società di rilevare i piroscafi « Eolo » della stazza lorda di 704 tonn e « L Rizzo » della stazza lorda di 382 tonn , della Società di navigazione « Eolia », con sede in Messina

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art 10

La Società si obbliga altresì ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio

a) dal 14 settembre 1956 una nave della stazza lorda minima di 1400 tonn., da assegnare fino al 30 giugno 1958 alle linee 1 e 5 e dal 1° luglio 1959 alle linee C/1 e C/6 di cui all'allegato 1,

b) dal 1° gennaio 1962 una nave di nuova costruzione di almeno 600 tonnellate stazza lorda da assegnare alle linee C/2, C/3, C/4, C/5, C/7 e C/9, di cui all'allegato 1,

c) dal 1° luglio 1962 una nave di nuova costruzione della stazza lorda minima di 800 tonn , da assegnare alle linee C/8 e C/9 di cui all'allegato 1

I piani di dette navi con gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione

In attesa dell'entrata in servizio delle navi stesse, la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art 10

Le navi alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato ha l'obbligo di prendere possesso per rilevare o far rilevare la nave da 800 tonn di stazza lorda cui alla lettera *c*) del precedente articolo ed avrà la facoltà di prendere in possesso per rilevare o far rilevare, in tutto o in parte, le altre navi assegnate alle linee di cui all'allegato 1

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, nominato dal presidente del Tribunale di Roma

Art 11

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà della Società completamente armate In questo caso sarà corrisposto alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi per la durata effettiva del noleggio

1) il 7,50 per cento per interesse, in ragione di anno sul valore attuale della nave,

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni,

3) il rimborso delle spese vive quali: il consumo del combustibile e delle materie grasse paghe panatiche ed accessori dell'equipaggio Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui fu consegnato, salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale e il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima, con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita, fosse di nuova costruzione, il valore attuale è quello iniziale ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile e la Società od in mancanza di accordo dal Ministero della marina mercantile in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile

Art 12

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salve sempre le varianti che possono rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi agli orari di lavoro di bordo Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano l'assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare, istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto dello Stato

Il contratto tipo di arruolamento e quello attualmente in vigore Qualsiasi variazione del predetto contratto e subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile

Art 13

Personale di Stato Maggiore e amministrativo

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente convenzione, la Società dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato Maggiore) che al 31 dicembre 1953 era alle dipendenze del precedente concessionario Società di navigazione « Eolia » e che a quella data era iscritto nei ruoli organici purchè dopo la stessa data non sia rimasto volontariamente nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1953 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio, già maturata alla data del 31 dicembre 1953 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunta alla data stessa

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno decise inappellabilmente da una commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto, con funzioni di presidente, nominato d'accordo tra le due parti e, in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Roma

Art 14

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi e quello attualmente in vigore Qualsiasi variazione al predetto regolamento e subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del regolamento organico saranno decise inappellabilmente da una commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto nominato d'accordo tra le due parti e, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma

Art 15.

Convenzioni speciali

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni civili e militari dello Stato a stipulare con le medesime convenzioni speciali per il trasporto di persone e cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art 16

Interruzione sospensione o abbandono del servizio

Qualora si verificasse sospensione o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potrà, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare la Società a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato, entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale diffida avrà efficacia di formale costituzione in mora

Qualora il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine come sopra prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà facoltà di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e della azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente, sia per mezzo di altra ditta, società od ente nei cui confronti il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione

In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno

Qualora dall'esercizio così continuato, all'infuori di una nuova concessione, risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto, un compenso di requisizione, da determinare, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato

Art 17

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero irregolarità gravi e costanti che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art 16, ne compromettessero a giudizio dell'Amministrazione le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo su accennato

Art 18

Divieti

La Società non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse e non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione.

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi e consentire iscrizioni di ipoteca sulle navi stesse,

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo

La Società non potrà comunque partecipare, direttamente o indirettamente, a trust, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazione o di traffico nè svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo di ostacolare iniziative della marina libera nazionale

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile, previa contestazione degli addebiti, potrà revocare la concessione, sentito il Consiglio di Stato

Art 19

Incameramento della cauzione o risarcimento dei danni

Nei casi previsti dalla presente convenzione nei quali si faccia luogo alla dichiarazione di decadenza od all'annullamento della convenzione stessa, la cauzione verrà incamerata e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possono derivare all'Erario.

Art 20

Cauzione

All'atto della stipulazione della presente convenzione, la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 per cento dell'ammontare, in ragione d'anno della sovvenzione,

La cauzione dovrà essere presentata in titoli di Stato oppure mediante fideiussione di un istituto di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal fine assicurate presso una compagnia italiana di assicurazione, accettata dal Ministero della marina mercantile, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione. La relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità in cui siano incorse la Società o le persone per cui essa è tenuta a rispondere civilmente

La cauzione serve inoltre a garantire il pagamento delle penali o delle multe inflitte che non fossero pagate dalla Società e non potessero essere prelevate dalla sovvenzione

In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme della cauzione, la quale dovrà essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la Società si intenderà decaduta per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste nella presente convenzione per i casi di decadenza

Art 21

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che comporti modifiche alle linee contemplate dalla presente convenzione o alle loro condizioni di esercizio, la convenzione stessa sarà riveduta in relazione alle anzidette modifiche

Art 22

Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato, per le quali non fosse specificatamente provveduto, saranno decise da un Collegio arbitrale che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri, dei quali uno nominato dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Società ed il terzo nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo dal Presidente del Consiglio di Stato

La decisione del Collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione

Art 23

Sovvenzione per linee

Con decreto del Ministero della marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art 2 della presente convenzione sarà ripartita tra le singole linee indicate nell'allegato 1

Ai fini della ripartizione della sovvenzione è stabilito per ciascuna delle linee indicate nel predetto allegato il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario

a) fino al 30 giugno 1959

Linea	Viaggi
Linea 1	52 viaggi
» 2	312 »
» 3	104 »
» 4 Itinerario *A*	52 »
» 4 » *B*	52 »
» 5	13 »
» 6	104 »

b) dal 1° luglio 1959

Linea	Viaggi
Linea C/1	52 »
» C/2	312 »
» C/3	104 »
» C/4 Itinerario *A*	52 »
» C/4 » *B*	52 »
» C/5	52 »
» C/6	13 »
» C/7	104 »
» C/8	312 »
» C/9	52 »

Per gli eventuali viaggi che in applicazione della periodicità indicata per ciascuna linea nell'allegato 1 risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, oppure, per quelli eseguiti in più per esigenze di traffico, e preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art 2 della presente convenzione

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti

Art 24.

La presente convenzione — che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra precedente convenzione stipulata per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale delle isole Eolie — mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finchè non sia stata approvata nelle forme prescritte

Roma, addì 27 giugno 1959

p *Il Ministero della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p *La « Navisarma » Società per azioni*
Emanuele MAIOLINO

ALLEGATO 1
(art 1 della convenzione)

ISOLE EOLIE

Elenco delle linee, degli itinerari, delle periodicità e delle velocità di esercizio

a) FINO AL 30 GIUGNO 1959

LINEA 1 - *Itinerario*: Messina-Milazzo-Lipari Canneto-Acquacalda-S Marina Salina-Lingua-Rinella-Malfa-Panarea Ginostra-Stromboli-Napoli e viceversa,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità. settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 466,
Totale annuo per 52 viaggi: miglia 24 232,
Velocità di esercizio miglia 14

LINEA 2 - *Itinerario*: Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-S Marina Salina-Malfa o Rinella e viceversa, con approdo cinque volte ogni settimana nei due sensi a Vulcano;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità: 6 volte la settimana,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 76,5,
Totale annuo per 312 viaggi miglia 23 868,
Velocità di esercizio. miglia 14

LINEA 3 - *Itinerario*: Lipari-Canneto-Panarea-Ginostra-Stromboli e viceversa,
Periodo di esercizio. dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità: bisettimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 57
Totale annuo per 104 viaggi: miglia 5928,
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 4 - *Itinerario A*: Milazzo-Lipari-Canneto Acquacalda-S Marina Salina-Lingua-Rinella-Filicudi Porto-Pecorini-Alicudi-Pecorini-Filicudi Porto-Rinella-Lipari-Canneto-Acquacalda-S Marina Salina-Malfa-Pollara Filicudi Porto-Pecorini-Alicudi-Pecorini-Filicudi Porto-Pollara-Malfa-S Marina Salina-Acquacalda-Canneto-Lipari-Messina,
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio. miglia 210,
Totale annuo per 52 viaggi. miglia 10 920,
Velocità di esercizio: miglia 14

Itinerario B Messina-Lipari-Filicudi Porto-Pecorini-Alicudi-Pecorini-Filicudi Porto-Lipari-Milazzo,
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio. miglia 133,5,
Totale annuo per 52 viaggi miglia 6942,
Velocità di esercizio. miglia 14
Migliatico complessivo annuo miglia 17 862

LINEA 5 - *Itinerario* Messina-Lipari Panarea-Stromboli e ritorno,
Periodo di esercizio dal 1° luglio al 30 settembre,
Periodicità settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 133,
Totale annuo per 13 viaggi. miglia 1729,
Velocità di esercizio: miglia 14.

LINEA 6 - *Itinerario*: Lipari-Vulcano Porto-Vulcano Celso e ritorno;
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità bisettimanale,

Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 18,
Totale annuo per 104 viaggi: miglia 1872,
Velocità di esercizio. miglia 14

b) DAL 1° LUGLIO 1959:

LINEA C/1 - *Itinerario*: Messina-Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-S Marina Salina Lingua-Rinella-Malfa-Panarea-Ginostra-Stromboli-Napoli e viceversa,
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità settimanale;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno)· miglia 466,
Totale annuo per 52 viaggi miglia 24 232,
Velocità di esercizio miglia 14

LINEA C/2 - *Itinerario*: Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-Santa Marina Salina-Malfa o Rinella e viceversa con approdo cinque volte ogni settimana nei due mesi a Vulcano
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità· sei volte la settimana,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 76,5,
Totale annuo per 312 viaggi miglia 23 868,
Velocità di esercizio. miglia 14.

LINEA C/3 - *Itinerario*: Lipari-Canneto-Panarea-Ginostra-Stromboli e viceversa,
Periodo di esercizio. dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità· bisettimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno)· miglia 57,
Totale annuo per 104 viaggi: miglia 5928,
Velocità di esercizio: miglia 14

LINEA C/4 - *Itinerario A*: Milazzo-Lipari-Canneto-Acquacalda-S Marina-Salina-Lingua-Rinella-Filicudi. Porto-Pecorini-Alicudi - Pecorini Filicudi Porto-Rinella - Lipari-Canneto-Acquacalda-S. Marina Salina-Malfa-Pollara-Filicudi Porto-Pecorini-Alicudi-Pecorini-Filicudi Porto-Pollara-Malfa S Marina Salina-Acquacalda-Canneto-Lipari-Messina,
Periodo di esercizio: dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità settimanale,
Migliatico per viaggio miglia 210,
Totale annuo per 52 viaggi miglia 10 920,
Velocità di esercizio miglia 14

Itinerario B· Messina-Lipari-Filicudi Porto-Pecorini-Alicudi-Pecorini-Filicudi Porto-Lipari-Milazzo,
Periodo di esercizio· dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità settimanale;
Migliatico per viaggio. miglia 133,5,
Totale annuo per 52 viaggi: miglia 6492,
Velocità di esercizio: miglia 14
Migliatico complessivo annuo miglia 17 862

LINEA C/5 - *Itinerario* Milazzo-Lipari-Panarea Stromboli Ginostra-Panarea-Malfa-S Marina Salina-Acquacalda-Canneto-Lipari-Milazzo,
Periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 112,5,
Totale annuo per 52 viaggi· miglia 5850,
Velocità di esercizio: miglia 14

LINEA C/6 - *Itinerario* Messina-Lipari Panarea-Stromboli Napoli e viceversa,
Periodo di esercizio dal 1° luglio al 30 settembre,
Periodicità· settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 395,
Totale annuo per 13 viaggi. miglia 5135,
Velocità di esercizio: miglia 14

LINEA C/7 - *Itinerario* Lipari-Vulcano Porto-Vulcano Celso e ritorno,
Periodo di esercizio· dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità· bisettimanale;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 18,
Totale annuo per 104 viaggi miglia 1872,
Velocità di esercizio· miglia 14

LINEA C/8 - *Itinerario* Lipari-Vulcano-Milazzo e ritorno,
Periodo di esercizio· dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità· sei volte la settimana,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 49,
Totale annuo per 312 viaggi: miglia 15 288

LINEA C/9 - *Itinerario*· Lipari-Vulcano-Milazzo-Messina,
Periodo di esercizio. dal 1° gennaio al 31 dicembre,
Periodicità· settimanale,
Migliatico per viaggio (andata e ritorno) miglia 111,
Totale annuo per 52 viaggi miglia 5772

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

a) FINO AL 30 GIUGNO 1959

LINEA 1 e 5: una nave della stazza lorda minima di circa tonnellate 1000 e 12 miglia di velocità, fino al 14 settembre 1956, successivamente una nave della stazza lorda minima di 1400 tonn e 14 miglia di velocità

LINEA 2 una nave della stazza lorda minima di T 700 e 12 miglia di velocità, con facoltà fino al 31 dicembre 1957, di eseguire uno dei viaggi settimanali con una nave della stazza lorda minima di 382 tonn

LINEA 3-4-6 una nave della stazza lorda minima di 382 tonn e 12 miglia di velocità

b) DAL 1° LUGLIO 1959·

LINEA C/1 - C/6· una nave della stazza lorda minima di 1400 tonnellate.

LINEA C/2-C/3-C/4-C/5-C/7-C/8-C/9. due navi della stazza lorda unitaria minima di T. 700 ed una nave della stazza lorda di 382 tonn e 12 miglia di velocità fino al 30 giugno 1962 e successivamente una nave della stazza lorda minima di 700 tonn e 12 miglia di velocità, una nave della stazza lorda minima di 600 tonn e 14 miglia di velocità ed una nave della stazza lorda minima di 800 tonn. e 14 miglia di velocità

Roma, addì 27 giugno 1959

p *Il Ministero della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p *La «Navisarma» Società per azioni*
Emanuele MAIOLINO

ALLEGATO 2
(art 1 della convenzione)

CAPITOLATO

Esecuzione dei viaggi, itinerari ed orari

Art 1

I servizi da eseguire sono indicati nella tabella annessa alla convenzione

Art. 2

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati Per ragioni di pubblico interesse, le partenze potranno essere ritardate o anticipate per disposizioni del Ministero della marina mercantile o della Autorità marittima locale senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dalla Società nei confronti dello Stato o indennizzo da parte di terzi nei confronti della Società o dello Stato Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'Autorità marittima locale

In caso di ritardo nella traversata l'Autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo riducendolo allo stretto necessario ed i comandanti avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per ricuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci ed a quello in cui se ne discostano Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguire ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art 3

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto nel precedente articolo

Per velocità normale si intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione In base a detta velocità saranno stabiliti gli orari delle linee

Art 4

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari delle linee, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere e istituire provvisoriamente o definitivamente approdi, soppri-

mere uno o più viaggi o parte di essi, sempre che dette variazioni non comportino un incremento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salva l'applicazione dell'art 34

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione dei viaggi straordinari, nel qual caso saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

NAVI

Art. 5.

Le navi da assegnare alle linee devono essere iscritte alla prima classe del Registro italiano navale e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione

Salvo il disposto dell'art 7, esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio

Inoltre salvo sempre il disposto dell'art 7 dette navi devono essere di esclusiva proprietà della Società

La Società è tenuta sotto pena di decadenza della concessione, ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'art 9 della convenzione

La Società ha inoltre l'obbligo di assicurare presso compagnie italiane tutte le navi assegnate al servizio

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite

La Società dovrà impiantare e mantenere in efficienza sulle navi di nuova o recente costruzione da adibire alle linee, picchi di carico nel numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire

Art. 6

La Società indicherà al Ministero della marina mercantile le linee alle quali intende destinare le singole navi, queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del predetto Ministero A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata

La Società non è esonerata in alcun caso dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, neppure se non possa disporre, per causa di forza maggiore o di riparazione di parte del materiale assegnato ad una linea

Qualora una nave si perdesse, la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave, anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile

Art 7

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula

$$S_1 = S - (a + b)$$

in cui

S_1 rappresenta la sovvenzione ridotta
S rappresenta la sovvenzione normale
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2} \left(\frac{V_1}{V} \right)^3 \right]$$

$$b = S - \left(0,65\,S + 0,35\,S \frac{T_1}{T} \right)$$

nelle quali

V_1 rappresenta la velocità effettiva
V rappresenta la velocità prescritta
T_1 rappresenta il tonnellaggio effettivo
T rappresenta il tonnellaggio prescritto ridotto della percentuale di tolleranza di cui appresso

La riduzione della sovvenzione verrà calcolata per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del dieci per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1 alla convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle linee stesse, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità o di tonnellaggio, pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti

Art 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi devono essere costruite nei cantieri italiani

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione

I piani comprenderanno generalmente

a) la veduta esterna longitudinale della nave,
b) i piani dei ponti,
c) la sezione longitudinale,
d) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra,
e) i piani di compartimentazione,
f) il piano delle capacità,
g) la scala di solidità o documento equivalente
h) il disegno di massima dell'apparato propulsore
i) la specifica generale,
l) la descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio, nonchè del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico, in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali essa dovrà essere destinata

E' in facoltà del Ministero della marina mercantile di esonerare la Società dalla presentazione di qualcuno dei predetti documenti Per contro il Ministero stesso potrà richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento, se lo giudicherà opportuno

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, la Società dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani ed i documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà del Ministero di esonerarla dalla presentazione di taluno dei piani e dei documenti stessi La Società dovrà inoltre presentare una copia del contratto di acquisto

La Società dovrà parimenti presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i relativi lavori

Art 9

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, dovranno essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono state destinate

A tal fine prima che una nave sia messa in servizio, una Commissione nominata dal Ministero della marina mercantile procederà

a) una visita generale della nave, a norma del successivo art 10,
b) ad una prova in mare, a norma del seguente art 11

Anche le navi noleggiate dovranno essere sottoposte ad accertamenti di idoneità che saranno limitati alla visita generale e ad una prova di velocità La visita della Commissione ministeriale è obbligatoria per quelle navi che, stabilmente adibite al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza

Art 10

Fermi, restando la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro navale italiano o l'esercizio delle funzioni spettanti alle Autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato o alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o di trasformazione

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee,

a criteri di praticità e modernità ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, efficienza ed igiene

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n 1045, riguardanti le condizioni per l'igiene e l'abitabilità dei locali destinati agli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita

All'atto della visita la Società presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro navale italiano dopo ultimati i lavori ed il Ministero della marina mercantile emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc

Art 11

Per le navi di nuova o recente costruzione la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di nove ore consecutive delle quali sei ad una velocità media superiore del dieci per cento a quella stabilita per l'esercizio delle singole linee nella tabella di cui all'art. 1 della convenzione, e tre a quest'ultima velocità.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base scelta tra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè l'esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio verrà determinato il consumo di combustibile

La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla Commissione anche da un delegato della Società

Art 12

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea e purchè l'Autorità marittima abbia accertato che le navi siano in perfette condizioni di navigabilità

Art 13

Il Ministero della marina mercantile potrà inoltre, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e occorrendo, anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate o a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma restando la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi o inconvenienti verificatisi

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali

Art. 14

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti nei fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari della Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati

Sotto la denominazione di effetto si intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore ai chilogrammi 20

Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il tre per cento del volume delle stive della nave per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile

La Società avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici, e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, nel limite dell'uno per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio

Art 15.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto, per collocarvi gli effetti, questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al comandante della nave sotto la sua responsabilità

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della Società

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo

Art 16

La Società dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto e dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero in difetto di tali uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti stessi allo scalo di imbarco

La Società dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo agli uffici o agli agenti di cui al comma precedente

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno effettuarsi, a richiesta del Ministero delle poste e telecomunicazioni anche presso le agenzie della Società

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società, la quale dovrà adottare le misure necessarie affinchè le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e di perdita di tempo

Art 17

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate

Art 18

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto saranno devoluti interamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile della impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società.

Ad ogni scalo della nave, il comandante dovrà far vuotare, sotto la sua responsabilità, la cassetta di bordo, farne estrarre le corrispondenze indirizzate in quella località e che possano utilmente essere date in transito ai rispettivi uffici di posta, e lasciare nella cassetta le rimanenti. Al termine della corsa il comandante dovrà inviare all'Ufficio di posta locale le corrispondenze tuttora esistenti nella cassetta, ovunque indirizzate In entrambi i casi, l'invio delle corrispondenze agli uffici sarà fatto in buste modello 146-*A*, le quali saranno consegnate insieme con gli altri dispacci

Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte della Società o dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi

I comandanti delle navi o persona da essi delegata saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con l'obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandanti delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società, tuttavia, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da essa esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima sia effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

La Società sarà responsabile, salvo in caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato dalle perdite, manomissioni e avarie degli effetti ad essa affidati.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori

Art. 20.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso), e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà designare in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo, nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali, un determinato accosto, in modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si facciliti nel miglior modo possibile l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicare per il trasporto dei passeggeri, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

a) passeggeri:

per i passeggeri di classe L. 9,00 per passeggero/chilom.

per i passeggeri di ponte L. 5,40 per passeggero/chilom.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 6,75 per passeggero/chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 % sul prezzo fissato per i passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il quindici per cento del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai quattro anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso), quelli dai quattro ai quattordici anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sè gratuitamente kg. 30 di bagaglio a mano.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, per il trasporto dei passeggeri sulle linee di carattere turistico di seguito elencate o su quelle che venissero successivamente attivate verranno applicate tariffe speciali, il cui limite massimo all'inizio del servizio non potrà essere superiore a 15 lire per passeggero/chilometro.

Hanno carattere turistico fino al 30 giugno 1958 la linea n. 5 (Messina-Lipari-Panarea-Stromboli e viceversa) ed al 1° luglio 1958 la linea C/7 (Messina-Lipari S. Marina Salina-Panarea-Stromboli e viceversa);

b) merci:

per qualsiasi percorso delle linee L. 170 per quintale.

L'importo minimo di ogni spedizione sarà di L. 200. Le frazioni di quintale fino a kg. 50 o quelle superiori ai kg. 50 saranno calcolate rispettivamente per mezzo quintale o per un quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del cinquanta e del cento per cento a seconda che la merce sia di peso inferiore rispettivamente a 250 o a kg. 150 per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti di imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare la merce sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura della Società, la quale non potrà, per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle Autorità competenti;

c) bestiame:

prima classe: per capo L. 1080,

seconda classe: per capo L. 720,

terza classe: per capo L. 180,

quarta classe: per capo L. 90,

appartengono alla prima classe: cavalli, muli, buoi, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci;

alla terza classe: montoni, capre e pecore;

alla quarta classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione su indicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società;

d) valori:

in aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria L. 4,80 per ogni 1000 lire indivisibili.

Art. 22.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco, a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i singoli scali uno spazio proporzionale alla media del rispettivo movimento commerciale, in base a quanto sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio non adempisse a tale obbligo, la Società sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, a meno che lo speditore non abbia provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso la Società dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce. Quando la merce impegnata non fosse presentata per l'imbarco la Società avrà diritto al cinquanta per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare per i generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del cinquanta per cento delle tariffe normali, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e sentita la Società, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenesse opportuno in relazione alle mutate condizioni dei traffici e dell'economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società, d'intesa con il Ministero del tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo il Ministero suddetto, potrà modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzarle con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e alle condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata, dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che la Società non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti o di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra la Società e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati, le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo

Art 26.

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisasse l'opportunità, la Società sarà tenuta ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima o fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ve ne sia riconosciuta la convenienza delle Amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulla base delle tariffe proprie a ciascuna Amministrazione

Il trasporto delle merci e dei bagagli delle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa, sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità competenti locali Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra la Società e le ferrovie o tra le Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero della marina mercantile

La Società avrà l'obbligo di costruire nei porti di transito, quando sia possibile appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato

Art 27.

La Società dovrà concedere

a) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati ed ex senatori con almeno tre legislature e 10 anni completi di esercizio,

b) tre viaggi gratuiti l'anno (vitto, letto e diritti esclusi) alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile

La Società dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero e provenienti da altre linee che rimpatrino per prestare servizio militare o per altri motivi su richiesta delle autorità consolari, ed a quelli che ritornino alla loro residenza dopo aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata e ritorno,

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatriati su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore a 10 posti,

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra,

4) ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra) e i loro accompagnatori

La Società dovrà inoltre concedere la riduzione del settanta per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggino per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dalla autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al numero 1) e dal Ministero anzidetto nel caso contemplato al numero 2).

Art 28

La Società dovrà concedere la riduzione del trenta per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato ed alle loro famiglie,

2) agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie,

3) ai militari di truppa,

4) agli allievi degli Istituti nautici,

5) ai pensionati dello Stato ed alle loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno),

6) alle comitive di operai o agricoltori e alle loro famiglie,

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori,

8) ai militari ed agli invalidi di guerra, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile,

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere ed alle esposizioni,

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studi o cura e ai loro accompagnatori, nonchè in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggino isolati a spese dello Stato,

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatrino per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare

Art 29

In mancanza di convenzioni speciali, la Società dovrà concedere per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato la riduzione del trenta per cento sulle tariffe normali La Società dovrà però trasportare gratuitamente con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile, d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle tesorerie. La consegna ed il ritiro di tali recipienti, siano essi pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato

A parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato affideranno alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate

Sorveglianza dei servizi

Art. 30

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo) ed alle autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio di ispezione avranno diritto di eseguire presso le sedi e le agenzie della Società, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato

A tale scopo i predetti funzionari avranno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulla linea, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione della marina mercantile.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Art. 31.

La Società dovrà compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterlo ogni mese, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, che avrà diritto di controllarne la compilazione A tale scopo la Società dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo

La Società, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione degli introiti e delle spese per ciascuna linea

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive del Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non saranno stati trasmessi al predetto Ministero i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32

Qualora la Società non adempisse agli obblighi di cui all'art 31 ovvero ostacolasse le indagini di cui agli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione

Art 33

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile e quelle in genere connesse con l'esercizio della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato saranno a carico della Società e a tal fine sarà effettuata, in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della convenzione una ritenuta del due per mille sulla sovvenzione spettante

Ritenute e penalità

Art. 34

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta alla Società la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, la Società incorrerà inoltre in una multa da L. 30 000 a L. 150 000, in relazione all'importanza dell'omissione a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Qualora il viaggio venisse interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venisse interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per l'omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuto autorizzazione dal Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti od approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, la Società incorrerà nella multa di L. 15 000.

Per qualunque altra irregolarità non giustificata, la Società incorrerà in una multa da L. 15 000 a L. 150 000 per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non fossero presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione, la Società sarà sottoposta ad una penalità di L. 5000 per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di L. 10 000 al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o alla sostituzione di una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre al termine stabilito, sarà punito con una multa di L. 100 per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1500 per il comandante, L. 750 per ogni ufficiale e di L. 250 per ogni altro membro dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe saranno applicate dal Ministero della marina mercantile, le quali le determinerà dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero stesso non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalle sovvenzioni e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, addì 27 giugno 1959

p. *Il Ministero della marina mercantile*
SILVIO TRANCHINI

p. *La « Navisarma » Società per azioni*
Emanuele MAIOLINO

(6704)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1959.
Sostituzione di un membro effettivo della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1957, registro n. 2 Finanze, foglio n. 269, con il quale è stata ricostituita la Commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1960;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1957, al registro n. 17 Finanze, foglio n. 196, con il quale è stato nominato membro effettivo della predetta Commissione lo avv. Luca Masini, quale rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che la stessa Avvocatura, nel comunicare che il predetto membro è stato trasferito in altra sede, ne propone la sostituzione con il dott. Francesco Agrò, sostituto avvocato generale dello Stato;

Visto l'art. 6, lettera *b*) della legge 8 marzo 1943, n. 153, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Decreta:

L'avv. Luca Masini cessa di far parte della Commissione censuaria centrale e in sua sostituzione viene nominato membro effettivo della stessa Commissione, il dott. Francesco Agrò, sostituto avvocato generale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 ottobre 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1959
Registro n. 34 Finanze, foglio n. 141. — BENNATI

(6951)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.
Denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati alla combustione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405, col quale si prescrive la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167;

Considerata la necessità di prescrivere il tipo del denaturante e le modalità per la denaturazione;

Decreta:

Art. 1.

I gas di petrolio liquefatti che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, debbono essere denaturati con l'aggiunta del rosso Somalia IV (ortotoluenazo-ortotoluenazo-betanaftolo) nella misura di grammi due per quintale di prodotto.

E' in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di consentire, nella denaturazione, in sostituzione del rosso Somalia IV, l'impiego di altro colorante di diversa denominazione commerciale, ma avente la medesima composizione chimica e concentrazione di detto colorante, da aggiungere nella stessa misura di grammi due per quintale di prodotto.

Art. 2.

La sostanza colorante deve essere fornita dalle ditte interessate e, dopo essere stata riconosciuta idonea dai

Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, deve essere custodita, fino al momento dell'impiego, in apposito magazzino vincolato alla finanza.

Il movimento della sostanza colorante è tenuto in evidenza su apposito registro di carico e scarico.

Art. 3.

Gli esercenti che intendono effettuare la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti debbono farne denuncia, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno dieci giorni prima dell'inizio della particolare attività.

Nella denuncia devono essere indicati:

a) la ditta esercente e chi la rappresenta;

b) il numero e la capacità dei serbatoi destinati a contenere i gas di petrolio liquefatti da denaturare, nonchè il numero e la capacità di quelli che saranno adoperati per la custodia dei gas denaturati;

c) l'impianto e le attrezzature che dovranno servire per le operazioni di denaturazione.

Alla denuncia debbono essere allegati le tabelle di taratura dei serbatoi di cui alla lettera *b*), lo schema dell'impianto di cui alla lettera *c*) nonchè la relazione esplicativa sul funzionamento dell'impianto stesso.

Un esemplare della denuncia è restituito all'esercente con la annotazione della data di presentazione.

Art. 4.

Ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica i serbatoi, gli impianti e le attrezzature, controlla la taratura dei serbatoi, ordina all'esercente le opere ritenute necessarie per la tutela degli interessi dell'Erario e prescrive le misure per l'esercizio di una efficace vigilanza.

Delle operazioni eseguite viene redatto verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dello Ufficio tecnico e dall'esercente o dal suo rappresentante. Un originale del verbale è consegnato all'interessato.

Le modifiche che si intendono apportare ai serbatoi, agli impianti ed alle attrezzature debbono essere denunziate di volta in volta e tempestivamente all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e non potranno essere eseguite senza averne riportata autorizzazione per iscritto.

Art. 5.

Le operazioni di denaturazione debbono essere eseguite sotto vigilanza finanziaria continuativa.

Il personale delegato accerta la quantità di gas di petrolio liquefatti da denaturare e quella della sostanza adulterante all'uopo occorrente, assiste alla immissione di tale sostanza nei gas medesimi e controlla che la loro denaturazione sia regolarmente avvenuta.

Il personale predetto ha facoltà di prelevare campioni del prodotto presentato per l'adulterazione e di quello denaturato.

Della eseguita denaturazione viene redatto apposito verbale in doppio esemplare, da sottoscriversi dai delegati dell'Amministrazione che hanno presenziato alla operazione e dall'esercente o dal suo rappresentante.

Una copia del verbale è trattenuta dall'Ufficio finanziario per essere allegata al registro di carico e scarico di cui al successivo art. 6, mentre l'altra rimane in possesso dell'esercente.

Art. 6.

Il movimento dei gas di petrolio denaturati sarà tenuto in evidenza dai competenti Uffici finanziari in apposito registro di carico e scarico nel quale sarà indicato:

a) nella parte del carico, le singole quantità denaturate con riferimento ai relativi verbali;

b) nella parte dello scarico, le singole quantità estratte con l'indicazione degli estremi della quietanza di Tesoreria provinciale comprovante il pagamento dell'imposta di fabbricazione nella misura stabilita dallo art. 1 del decreto legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167.

Art. 7.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1959
Registro n. 37 Finanze, foglio n. 1

(6964)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto del lavoro » (istituita mediante convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1959) presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « diritto del lavoro » (cattedra istituita mediante convenzione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1959), cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(6972)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 dicembre 1959 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Goffredo Maccario, Vice console onorario del Portogallo a Ventimiglia.

(6953)

In data 10 dicembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Marcel Dezon Costa Hasslocher, Vice console del Brasile a Milano, con giurisdizione sul le province della Lombardia, Novara, Parma e Piacenza.

(6956)

In data 10 dicembre 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Octavio Villegas Perez, Console generale di Colombia a Genova.

(6957)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 295

Corso dei cambi del 28 dicembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,05	621 —	621,17	620,90	620,80	621,15	620,95	621,10	621,25	621,20
$ Can.	653,80	653,75	653,75	653,875	653,70	654 —	653,50	653,90	654,50	653,75
Fr. Sv.	144 —	143,96	144 —	144 —	143,94	143,95	143,95	144 —	143,99	143,95
Kr. D.	89,97	89,95	89,98	89,94	90 —	89,97	89,96	89,95	89,96	89,95
Kr. N.	86,90	86,92	86,92	86,86	86,86	86,93	86,85	86,90	86,96	86,95
Kr Sv.	119,90	119,92	119,92	119,88	119,90	119,95	119,90	119,95	119,94	119,95
Fol.	164,70	164,70	164,73	164,67	164,65	164,71	164,68	164,75	164,71	164,72
Fr. B.	12,41	12,435	12,4225	12,425	12,42	12,73	12,423	12,41	12,44	12,425
Fr. Fr.	126,55	126,60	126,60	126,545	126,55	126,61	126,52	126,60	126,68	126,65
Lst.	1737,20	1737,30	1737,35	1737,15	1737 —	1737,75	1737 —	1738 —	1737,75	1737,50
Dm. occ	148,95	148,91	148,97	148,90	148,90	148,94	148,90	148,95	148,94	148,95
Scell. Austr	23,92	23,935	23,92	23,92375	23,90	23,93	23,925	23,92	23,93	23,94

Media dei titoli del 28 dicembre 1959

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	74,05
Id. 3,50 % 1902	72,85
Id. 5 % 1935	105,625
Redimibile 3,50 % 1934	97,10
Id 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id 5 % (Ricostruzione)	100,075
Id 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id 5 % 1936	102,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id 5 % (Beni Esteri)	98,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100.525
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100.375
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,30
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,55
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325
B T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,925
1 Dollaro canadese	653,687
1 Franco svizzero	143,975
1 Corona danese	89,95
1 Corona norvegese	86,855
1 Corona svedese	119,89
1 Fiorino olandese	164,675
1 Franco belga	12,424
100 Franchi francesi	126,532
1 Lira sterlina	1737,075
1 Marco germanico	148,90
1 Scellino austriaco	23,924

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1964

Si notifica che il giorno 20 gennaio 1960, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L 10 000 000 quattro di L 5 000 000 e venti di L 1 000 000 a ciascuna delle ventitre serie (dalla 1ª/1964 alla 23ª/1964) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1964, emesse in base alle leggi 31 luglio 1954, n 612 e 27 dicembre 1953, n 941, e decreto Ministeriale 11 dicembre 1954

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico

Roma, addì 21 dicembre 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(6865)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 26 ottobre 1959 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione Data	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale di liquidazione indennità Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione interessi Data 26-10-1959 N.	Registrazione alla Corte dei Conti Data	Reg. Agric. N.	Reg. Agric. Foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania													
1	ARCIERI MASTROMATTEI Cristoforo fu Gaetano e ARCIERI MASTROMATTEI Ugo fu Tommaso, erede di ARCIERI MASTROMATTEI Tommaso fu Gaetano, rispettivamente per le quote del 50,42% e 49,58%	29-11-52	2624	24- 2-56	121	18- 5-56	5856/3760	4-12-59	17	195	7 200 000	855 000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	ARNESE Francesco fu Pasquale	29-11-52	3001	14- 9-54	287	15-12-54	5857/3761	4-12-59	17	196	1.030.000	45 000	Id Id	Id
3	BALSAMO Grazia fu Federico	19-11-52	2252	14- 9-54	290	18-12-54	5953/3857	4-12-59	17	197	1.640.000	510 000	Id. Id.	Id
4	CASILLO Pasquale fu Francesco	18-12-52	3355	4-12-54	75	1- 4-55	5869/3773	4-12-59	17	198	7.165.000	555.000	Id Id	Id
5	CECI Consalvo fu Riccardo	4-12-54	—	24- 2-56	121	18- 5-56	5974/3878	4-12-59	17	199	17.220.000	95 000	Id Id	Id
6	CINEFRA Vincenzo fu Francesco	25- 7-52	1146	24-12-55	67	21- 3-56	5935/3839	4-12-59	17	200	1.490 000	400.000	Id Id	Id.
7	CURATO Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico	1- 3-55	—	16- 3-56	138	7- 6-56	5920/3824	4-12-59	17	201	16.060 000	670 000	Id Id	Id
8	DEL MONTE Vincenzo fu Michele	3-10-52	1715	4-12-54	75	1- 4-55	5859/3763	4-12-59	17	202	52.035 000	4.750 000	Id Id	Id
9	DEL SORDO Michele fu Matteo	28-12-52	4132	24- 8-54	254	5-11-54	5936/3840	4-12-59	17	203	62.350 000	2 995.000	Id Id.	Id.
10	DE MAIO Raffaele fu Francesco	29-11-52	2652	24-12-55	69	23- 3-56	5937/3841	4-12-49	17	204	5.025.000	500 000	Id Id	Id
11	DE NILLIS Giorgio di Eugenio	3-10-52	1717	24- 8-54	254	5-11-54	5938/3842	4-12-59	17	205	3.180.000	145 000	Id Id	Id
12	DE NORA Cosimo fu Vito .	29-11-52	3027	1- 3-55	112	16- 5-55	5870/3774	4-12-59	17	206	380.000	25 000	Id Id	Id
13	DI LELLA Maria-Vittoria fu Ignazio	18-12-52	3396	14- 9-54	281	7-12-54	5860/3764	4-12-59	17	207	2.980.000	130 000	Id Id	Id
14	D'ONGHIA Giovanni fu Giovanni Antonio	27-12-52	3703	25- 9-55	273	26-11-55	5939/3843	4-12-59	17	208	1 899 680 (compresa quota in contanti)	405 000	Id Id	Id
15	D'ONGHIA Giovanni fu Giovanni Antonio	27-12-52	3704	D.M. 15-10-56 n. 2200/104	6 35	8- 1-57 8- 2-57	5940/3844	4-12-59	17	209	1.856 455 (compresa quota in contanti)	395.000	Id Id	Id
16	D'ONGHIA Giovanni fu Giovanni Antonio	27-12-52	3705	16-10-54	17	22- 1-55	5941/3845	4-12-59	17	210	338 360 (compresa quota in contanti)	70.000	Id Id	Id
17	DONNAPERNA Alberto fu Cesare	27-12-52	3664	24-12-55	69	23- 3-56	5871/3775	4-12-59	17	211	14.350.000	1.855.000	Id Id	Id
18	FORTUNATO Leonardo fu Giuseppe	27-12-52	3665	1- 3-55	112	16- 5-55	5872/3776	4-12-59	17	212	4.415.000	300.000	Id Id	Id.
19	GENTILE Elena fu Vincenzo	29-11-52	2608	D.M. 30-1-58 n. 4090/1944	85	9- 4-58	6011/3915	4-12-59	17	213	7.427.409 (compresa quota in contanti)	2.210.000	Id. Id	Id
20	GRANAFEI Ugo fu Giorgio . .	29-11-52	3043	24-12-55	57	21- 3-56	5942/3846	4-12-59	17	214	43.970.000	10.550.000	Id. Id	Id

(6811) Roma, addì 12 dicembre 1959

Visto, p *il Ministro* SCARANTINO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 26 ottobre 1959, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti di riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 31 del 6 febbraio 1959, n 32 del 7 febbraio 1959, n 114 del 14 maggio 1959, n 127 del 29 maggio 1959, n 161 del 9 luglio 1959 e n 170 del 18 luglio 1959.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei Conti	Reg. Agric.		Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	Data 26-10-1959 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Delta padano	INDENNITA' A SALDO (Particelle boschive)													
1	DUSE MASIN Alvise fu Bernardo	Chioggia	60.98 40	4170	28-12-52	19 s. o. 3	24- 1-53	5931/3835	4-12-59	17	215	70 000	20 000	Banca Nazionale Agricoltura Sede di Bologna	Bologna
2	NEGRELLI Angelo fu Pietro, AVANZO Antonio fu Antonio e AVANZO Paolo fu Antonio	Porto Tolle	246 31.44	3324	27-12-52	13 s o 6	17- 1-53	5932/3836	4-12-59	17	216	260 000	75 000	Id Id	Id
	Ente Maremma tosco-laziale	RILIQUIDAZIONI INDENNITA' ED INTERESSI													
3	BOTTEGA Francesco fu Venanzio	Civitavecchia	295 78 60	1864 3625	26-10-52 18-12-52	285 s o 15 s o 1	9-12-52 20- 1-53	5908/3812	4-12-59	17	217	2 520 000	2 350 000	Banca Nazionale del Lavoro Sede di Roma	Roma
4	OLIVIERI Filemone di Angelo	Civitavecchia	26.67.70	3971	27-12-52	17 s. o 3	22- 1-53	5912/3816	4-12-59	17	218	845 000	300 000	Id Id	Id
5	OLIVIERI Filemone di Angelo, OLIVIERI Laura, Armando e Paolo fu Antonio	Civitavecchia	73 16.30	3970	27-12-52	17 s o 3	22- 1-53	5695/3599	4-12-59	17	219	1 660 000	545 000	Id Id	Id
6	ORTENSI Geltrude fu Antonio	Farnese	179.19.20	2900	29-11-52	8 s o 6	12- 1-53	5933/3837	4-12-59	17	220	3 210 000	2 975 000	Id Id	Id
7	ORTENZI Nestore di Romeo	Ischia di Castro	46.63.81	2798	29-11-52	8 s o 1	12- 1-53	5696/3600	4-12-59	17	221	1 095 000	475 000	Id Id	Id
8	SIMONI Sergio fu Andrea .	Montalto di Castro	61 00 22	3550	18-12-52	14 s o 4	19- 1-53	5697/3601	4-12-59	17	222	1 155 000	715 000	Id Id	Id

Roma, addì 12 dicembre 1959

Visto, p il Ministro SCARANTINO

(6813)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1959, registro n. 4, foglio n. 296, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di artiglieria;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1959, registro n. 28, foglio n. 195, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di cinquantacinque sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di artiglieria indetto col decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, citato nelle premesse:

1. S. Ten. art. Leone Francesco, n. 6-11-1936 punti 36,10
2. S. Ten. art. Rossi Enzo, n. 5-1-1934 » 35,90
3. S. Ten. art. Toschi Giovanni, n. 17-5-1935 » 35,40
4. S. Ten. art. Taino Emilio, n. 25-7-1933 » 34,60
5. Ten. art. Lotta Mario Francesco, n. 1-2-1931 » 33,90
6. Ten. art. Apicella Francesco Saverio, n. 4 novembre 1932 » 32,50
7. Ten. art. Franchini Giuseppe, n. 1-11-1931 » 32,00
8. Ten. art. Maggi Cesidio, n. 25-6-1932 » 32,00
9. S. Ten. art. Muratori Giampaolo, n. 22-2-1932 » 31,80
10. S. Ten. art. Vella Nicolò, n. 10-11-1934 » 31,80
11. S. Ten. art. Rutili Pier Franco, n. 30-12-1929 » 31,60
12. S. Ten. art. Cassano Potito, n. 21-1-1933 » 31,60
13. S. Ten. art. Galassi Mauro, n. 22-4-1932 » 31,50
14. Ten. art. Potenza Francesco, n. 24-4-1935 » 31,30
15. Ten. art. D'Urzo Fortunato, n. 24-9-1931 » 30,90
16. S. Ten. art. Romizi Gianfranco, n. 11-4-1935 » 30,30
17. S. Ten. art. Anzaldi Tommaso, n. 23-10-1932 » 29,90
18. S. Ten. art. Coccorese Italo, n. 15-4-1933 » 29,90
19. S. Ten. art. Maglio Costantino, n. 19-1-1935 » 29,70
20. S. Ten. art. Savarino Ennio, n. 19-6-1929 » 29,30
21. S. Ten. art. Alagna Giuseppe, n. 18-11-1932 » 29,30
22. S. Ten. art. Morino Franco, n. 1-1-1930 » 29,20
23. S. Ten. art. De Iulio Emilio, n. 7-3-1936 » 29,20
24. S. Ten. art. Romano Alfio, n. 21-3-1933 » 29,00
25. S. Ten. art. Minniti Ferdinando, n. 11-5-1931 punti 28,90
26. Ten. art. Longobardi Carmine, n. 19-12-1932 » 28,80
27. S. Ten. art. Gelao Vito, n. 1-9-1932 » 28,60
28. S. Ten. art. Boni Andrea, n. 27-9-1933 » 28,50
29. S. Ten. art. Veroni Giuliano, n. 31-3-1934 » 28,50
30. S. Ten. art. Puel Mirco, n. 16-1-1934 » 28,40
31. S. Ten. art. Pettinelli Raffaele, n. 6-12-1935 » 28,40
32. S. Ten. art. Ghedini Renato, n. 23-8-1930 28,30
33. S. Ten. art. Cianciotta Elio, n. 17-7-1935 » 28,30
34. S. Ten. art. Trono Gustavo, n. 16-6-1936 » 28,30
35. S. Ten. art. Lattari Giuseppe, n. 30-9-1935 » 28,20
36. S. Ten. art. Russo Raffaele, n. 12-5-1934 » 28,10
37. S. Ten. art. Anghileri Antonio, n. 16-5-1936 » 28,10
38. Ten. art. Guerra Secondo, n. 10-1-1932 » 28,00
39. S. Ten. art. Di Meglio Filippo, n. 18-2-1934 » 28,00
40. S. Ten. art. Cappelletti Romano, n. 13-1-1934 » 27,90
41. S. Ten. art. Sannella Albino, n. 21-2-1937 » 27,90
42. S. Ten. art. Di Lorenzo Dionigi, n. 19-8-1932 » 27,80
43. Ten. art. Bianchi Cesidio, n. 18-10-1932 » 27,80
44. S. Ten. art. Vernole Filippo, n. 6-8-1935 » 27,70
45. Ten. art. Cappiello Domenico, n. 10-5-1929 » 27,60
46. S. Ten. art. Palombella Giovanni, n. 17-10-1932 » 27,60
47. S. Ten. art. Centrone Antonino, n. 20-5-1933 » 27,60
48. S. Ten. art. Ruini Marco, n. 1-12-1935 » 27,60
49. Ten. art. Chiaravalli Giuseppe, n. 4-12-1932, figlio invalido, 5ª categoria » 27,50
50. Ten. art. Ruffilli Renzo, n. 23-4-1931 » 27,50
51. S. Ten. art. Tornabene Alfio, n. 14-8-1932 » 27,50
52. Ten. art. Berti Marco, n. 18-10-1933 » 27,50
53. Ten. art. Sciuto Mario, n. 5-9-1932 » 27,40
54. S. Ten. art. Campagnola Tullio, n. 5-8-1930 » 27,10
55. S. Ten. art. Luongo Renato, n. 15-10-1937 » 26,80
56. S. Ten. art. Bova Bruno, n. 17-9-1931 » 26,50
57. S. Ten. art. Aquili Giuseppe, n. 17-12-1935 » 26,50
58. S. Ten. art. Tassinari Tommaso, n. 6-8-1933 » 26,20
59. S. Ten. art. Rossi Gian Franco, n. 10-7-1935 » 25,90
60. S. Ten. art. Leuce Luigi, n. 12-3-1930 » 25,50
61. S. Ten. art. Altieri Giovanni, n. 26-10-1931 » 25,40
62. S. Ten. art. Canelli Mennato, n. 14-2-1933 » 25,40
63. S. Ten. art. Miglietta Giuseppe, n. 6-6-1932 » 25,30
64. Ten. art. Longo Angelo, n. 22-12-1930 » 25,20
65. S. Ten. art. Pomare Manlio, n. 12-1-1934 » 25,20
66. Ten. art. Lombardi Giuseppe, n. 19-12-1930 » 25,00
67. Ten. art. Finelli Gian Carlo, n. 1-9-1929 » 24,40
68. S. Ten. art. Dell'Aglio Cataldo, n. 30-1-1932 » 24,40
69. Ten. art. Rausa Salvatore, n. 23-3-1931 » 24,30
70. S. Ten. art. Grillo Angelo, n. 7-12-1935 » 24,00

Art. 2

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. S. Ten. art. Leone Francesco punti 36,10
2. S. Ten. art. Rossi Enzo » 35,90
3. S. Ten. art. Toschi Giovanni » 35,40
4. S. Ten. art. Taino Emilio » 34,60
5. Ten. art. Lotta Mario Franco » 33,90
6. Ten. art. Apicella Francesco Saverio » 32,50
7. Ten. art. Franchini Giuseppe, n. 1-11-1931 » 32,00
8. Ten. art. Maggi Cesidio, n. 25-6-1932 » 32,00
9. S. Ten. art. Muratori Giampaolo, n. 22-2-1932 » 31,80
10. S. Ten. art. Vella Nicolo, n. 10-11-1934 » 31,80
11. S. Ten. art. Rutili Pier Franco, n. 30-12-1929 » 31,60
12. S. Ten. art. Cassano Potito, n. 21-1-1933 » 31,60
13. S. Ten. art. Galassi Mauro, n. 22-4-1932 » 31,50
14. Ten. art. Potenza Francesco » 31,30
15. Ten. art. D'Urzo Fortunato » 30,90
16. S. Ten. art. Romizi Gianfranco » 30,30
17. S. Ten. art. Anzaldi Tommaso, n. 23-10-1932 » 29,90
18. S. Ten. art. Coccorese Italo, n. 15-4-1933 » 29,90
19. S. Ten. art. Maglio Costantino » 29,70
20. S. Ten. art. Savarino Ennio, n. 19-6-1929 » 29,30
21. S. Ten. art. Alagna Giuseppe, n. 18-11-1932 » 29,30
22. S. Ten. art. Morino Franco, n. 1-1-1930 » 29,20
23. S. Ten. art. De Iulio Emilio, n. 7-3-1936 » 29,20
24. S. Ten. art. Romano Alfio » 29,00
25. S. Ten. art. Minniti Ferdinando » 28,90
26. Ten. art. Longobardi Carmine » 28,80
27. S. Ten. art. Gelao Vito » 28,60
28. S. Ten. art. Boni Andrea, n. 27-9-1933 » 28,50
29. S. Ten. art. Veroni Giuliano, n. 31-3-1934 » 28,50
30. S. Ten. art. Puel Mirco, n. 16-1-1934 » 28,40

N.	Candidato		Punti
31	S Ten art Pettinelli Raffaele, n. 6-12-1935	punti	28,40
32	S Ten art Ghedini Renato, n 23-8-1930	»	28,30
33	S Ten art Cianciotta Elio, n 17-7-1935	»	28,30
34.	S Ten art Trono Gustavo, n 16-6-1936	»	28,30
35	S. Ten art Lattari Giuseppe	»	28,20
36	S Ten art. Russo Raffaele, n 12-5-1934	»	28,10
37.	S Ten art Anghileri Antonio, n 16-5-1936	»	28,10
38.	Ten art Guerra Secondo, n 10-1-1932	»	28,00
39	S Ten art Di Meglio Filippo, n 18-2-1934	»	28,00
40.	S. Ten art Cappelletti Romano, n 13-1-1934	»	27,90
41.	S Ten art Sannella Albino, n. 21-2-1937	»	27,90
42.	S Ten art Di Lorenzo Dionigi, n. 19-8-1932	»	27,80
43	Ten art Bianchi Cesidio, n 18-10-1932	»	27,80
44	S. Ten art Vernole Filippo	»	27,70
45	Ten art Cappiello Domenico, n 10-5-1929	»	27,60
46.	S Ten art Palombella Giovanni, n 17-10-1932	»	27,60
47	S Ten. art Centrone Antonino, n 20-5-1933	»	27,60
48.	S Ten art Ruini Marco, n 1-12-1935	»	27,60
49	Ten art Chiaravalli Giuseppe, figlio d'invalido, 5ª categoria	»	27,50
50.	Ten art Ruffilli Renzo, n 23-4-1931	»	27,50
51.	S Ten. art Tornabene Alfio, n 14-8-1932	»	27,50
52	Ten art Berti Marco, n 18-10 1933	»	27,50
53	Ten art Sciuto Mario	»	27,40
54.	S Ten art Campagnola Tullio	»	27,10
55	S Ten art Luongo Renato	»	26,80

Art 3

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato

N.	Candidato		Punti
1	S Ten art Bova Bruno, n 17-9-1931	punti	26,50
2	S Ten art Aquili Giuseppe, n 17-12-1935	»	26,50
3	S Ten art Tassinari Tommaso	»	26,20
4	S Ten art Rossi Gian Franco	»	25 90
5	S Ten art Leuce Luigi	»	25,50
6	S Ten art Altieri Giovanni, n 26-10-1931	»	25,40
7	S Ten art Canelli Mennato, n 14-2-1933	»	25,40
8	S Ten art Mighetta Giuseppe	»	25,30
9	Ten art Longo Angelo, n 22-12-1930	»	25,20
10	S Ten art Pomarè Manlio n 12-1-1934	»	25 20
11.	Ten art Lombardi Giuseppe	»	25,00
12	Ten art Finelli Gian Carlo, n 1-9-1929	»	24,40
13	S Ten art Dell'Aglio Cataldo, n 30-1-1932	»	24,40
14	Ten art Rausa Salvatore	»	24,30
15	S Ten art Grillo Angelo	»	24,00

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare

Roma, addì 20 novembre 1959

p *Il Ministro* CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1959
Registro n 41 Esercito, foglio n 346 — CESARI

(6869)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n 596, e successive modificazioni,

Vista la legge 24 dicembre 1951, n 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente,

Visto il decreto Presidenziale 30 agosto 1952, n 1379, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1952, registro n 60, foglio n 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n 1638,

Vista la legge 22 giugno 1956, n 701, che proroga la facoltà di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638,

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1958, registro n 70, foglio n 244, con il quale è indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1959, registro n. 7, foglio n. 345, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice,

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa,

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità,

Decreta

Art 1

E approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1958, citato nelle premesse

N.	Candidato		Punti
1	Rossanigo Mario, n 4 2-1933	punti	33,20
2	Piscopo Antonio, n 13-5-1932	»	32,10
3	Liguori Eugenio, n 1-4-1934	»	32,10
4	Crucini Antonio, n. 16 6-1933	»	32,00
5	Finiti Luigi, n 22-9-1933	»	31,70
6	Serva Antonio, n 24-9-1933	»	31,70
7	Fraenza Luigi, n 13-12-1932	»	31,20
8	Maroni Antonio, n 9-1-1935	»	31,20
9	Dente Mario, n 16-3-1929	»	31,10
10	Cecconi Mario, n 5 10-1929, figlio di invalido	»	31,00
11	Pertusi Luigi, n 5-1-1928	»	31,00
12	Ciuti Domenico, n 21-4-1932	»	31,00
13	Di Grazia Francesco, n 27-8-1932	»	30,90
14	Foggetti Nicola, n 7-8-1927	»	30,60
15	Patri Attilio, n 21 8-1928	»	30,60
16	Cocco Mario, n 30-7-1935	»	30,60
17	Buscaglia Faliero, n 16-3-1927	»	30,40
18	Caracciolo Alfredo n 24-10-1930	»	30 40
19	Zocchi Corinto, n 18-5-1934	»	30,40
20	Santonastaso Francesco, n 10 1-1927	»	30,30
21	Manenti Vincenzo Antonino, n 4-5-1928	»	30,30
22	Celli Antonino, n 17-1-1931	»	30,30
23	Bova Vincenzo, n 28-2-1931	»	30,30
24	Talanga Candido, n 15-9-1931	»	30,30
25	Bozzo Nicolo, n 10-6-1934	»	30,30
26	Castellani Giorgio, n. 21-5-1927	»	30,20
27.	D Ottavio Remo, n 2-6-1933	»	30,20
28	Panepinto Calogero, n 14-8-1935	»	30,20
29	Cavaliere Franco, n 18-11-1935	»	30,20
30	Santoni Mario, n 18-12-1927	»	30,10
31	Dell Amico Olinto, n 6-12-1930	»	30 10
32	Orsi Renzo, n 22-6-1931	»	30,10
33	Di Cosimo Lorenzo, n. 15-4-1932	»	30,10
34	Fichera Giovanni, n 20-5-1932	»	30,10
35	La Spada Ferdinando, n 23-9-1932	»	30,10
36	Labruna Antonio, n 16 4-1927	»	30,00
37	Iamoni Antonio, n 4-3-1929	»	30,00
38	Cimadomo Vincenzo, n 16-2-1934	»	30,00
39	Poddighe Giorgio, n 26 1-1928	»	29,90
40	Morandi Giorgio, n 22-9-1931	»	29,90
41	Ferilli Gino, n 27-5-1929	»	29,80
42	Farsi Giacomo, n 20-6-1929	»	29,80
43	Puel Mirco, n 16-1-1934	»	29,80
44	Spironello Cesare, n 11-3-1931	»	29,70
45	Conte Antonio, n 17-7-1927	»	29,60
46	Lotta Mario Franco, n 1-2-1931	»	29 20
47	Balducci Antonio, n 21-10-1930	»	29,10
48	Forlano Roberto Crocifisso, n 16-12-1934	»	29,10
49	Pellerito Rosario, n 6-2-1932	»	29,00
50	de Falco Marcello, n 22-2-1932	»	29,00
51	Di Piazza Rosario, n 28-8-1934	»	29 00
52	Monetta Francesco, n 2-11-1934	»	29,00
53	Grassi Aurelio, n 26-10-1928	»	28,90
54	Papa Rosario, n 9-2-1932	»	28,90
55	Bencivenga Raffaele, n 1-1 1935	»	28,90
56	Lodi Amedeo, n 16-7-1935	»	28,90
57	Esposito Salvatore, n 19 8-1931	»	28,70
58	Rabbito Michele, n 11-7 1930	»	28,60
59	Cardiello Vincenzo, n 8 6-1933	»	28,60
60	Rucano Bruno, n 30-4-1936	»	28,50
61	Colletti Antonio, n 19-8-1930 profugo	»	28,30
62	Naglieri Giuseppe, n 11-7-1929	»	28,20
63	Servili Valerio, n 6-1-1931	»	28,20
64	Vizzi Salvatore, n 22-7-1932	»	28,20
65	Arnone Francesco, n 2-3-1930	»	28,10
66	Manetta Giovanni, n 4-6-1932	»	28,10
67	Quattrone Giovanni, n 21 4-1934	»	28,10

68. Vella Erasmo, n. 29-12-1928 . . . . punti 28,00
69 Iannello Giovannino, n 4-1-1929 . . » 28,00
70 Pica Camillo, n 10-3-1930 . . » 28,00
71. Di Palma Umberto, n 7-8-1933 . » 27,90
72 De Mitri Mariano, n 29-5-1929 . » 27,80
73 Regni Rufino, n 26-8-1930 . » 27,80
74. Mercadante Fernando, n 28-8-1930, figlio di invalido . . » 27,70
75 Ruggeri Giuseppe, n 5-5-1930 . » 27,70
76 Ercolani Luciano, n. 12-12-1932 . » 27,60
77 Necci Luciano, n 17-12-1933 . . . » 27,60
78. De Angelis Carlo, n 22-1-1932 . » 27,50
79 Fiore Leonardo, n. 13-3-1932 . » 27,50
80 Scuderi Paolo, n. 1-1-1929 . » 27,30
81 Ceccaranelli Luciano, n. 10-8-1933 . . » 27,20
82 Vella Nicolo, n. 10-11-1934 . » 27,10
83 Sericano Vincenzo, n 5-8-1930 . . » 27 00
84. Pasqualetto Angelo, n. 23-5-1933 . . . » 27,00
85 Maddalena Francesco, n 25-5-1934 . » 27,00
86 Mileto Francesco, n 1-2-1929 . » 26,80
87. Cappelli Franco, n. 16-9-1930 . . . » 26,80
88 Arpaia Arcangelo, n 1-10-1933 . . » 26,80
89 Soro Quirico, n 9-1-1931 . . » 26,70
90. Nardis Nando, n 29-9-1930, figlio di mutilato per servizio » 26,60
91. Longo Alberto Pasquale, n 30-3-1929 » 26,50
92 De Stefano Antonio, n. 3-7-1929 » 26,50
93 Abbotto Mario, n 30-7-1933 » 26,40
94 Labella Severino, n. 10-5-1934, figlio d'invalido » 26,30
95 Mungiguerra Bruno, n 19-11-1931 » 26,10
96. Monottoli Sestilio, n. 28 5-1933 . . . . » 26,10
97. Lattanzi Michele, n. 20-9-1933 . . . » 26,00
98. Di Giovine Nicola, n 9-1-1934 . . . » 26,00
99 Di Pasquale Carmelo, n 29-1-1928 . » 25,80
100 Anghele Diego, n. 16-9-1936 . . » 25,30
101 D Alessandro Elio, n. 6-9-1930 . . . » 25,10
102 Tamburrini Goffredo, n. 3-5-1930 » 25,00
103 Bruno Francesco, n. 5-1-1929 . . » 24,70
104 Campo Lucio, n. 11-6-1928 . . . » 24,40
105 Fugaro Vittorio, n. 19-9-1930 . . . . » 24,30

Art 2

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell ordine appresso indicato

1 S Ten art cpl Rossanigo Mario punti 33,20
2. Ten CC cpl Piscopo Antonio, n 13-5-1932 » 32,10
3 S Ten CC cpl Liguori Eugenio, n. 1-4-1934 » 32,10
4. S Ten CC cpl Grunini Antonio, » 32,00
5. S Ten CC cpl. Finiti Luigi, n 22-9-1933 » 31,70
6. Ten ftr cpl. Serva Antonio, n. 24-9-1933 » 31,70
7 S Ten ftr cpl Faenza Luigi, n 13-12-1932 . » 31,20
8. S Ten. CC cpl Maroni Antonio, n 9-1-1935 » 31,20
9 S Ten ftr cpl Dente Mario » 31 10
10. S Ten ftr cpl Cecconi Mario, figlio invalido » 31 00
11 Ten CC. cpl Pertusi Luigi, n. 5-1-1928 » 31,00
12. S Ten CC cpl. Ciuti Domenico, 21-4-1932 » 31,00
13 S Ten CC. cpl Di Grazia Francesco » 30,90
14. Cap CC cpl Foggetti Nicola, n. 7-8-1927 » 30 60
15 Ten CC cpl Patri Attilio n 21-8-1928 » 30,60
16 S Ten CC. cpl Cocco Mario, n 30-7-1935 » 30,60
17. Ten CC. cpl Buscaglia Faliero, n. 16-3-1927 » 30 40
18 Ten. CC cpl. Caracciolo Alfredo, n 24-10-1930 » 30,40
19. S Ten CC cpl. Zocchi Corinto, n 18-5-1934 » 30,40
20 Ten art cpl Santonastaso Francesco, n 10 gennaio 1927 » 30,30
21 Ten CC cpl Manenti Vincenzo Antonino, n 4-5-1928 » 30,30
22 Ten CC cpl Celli Antonino, n 17-1-1931 » 30,30
23 S Ten ftr cpl Bova Vincenzo, n 28 2-1931 » 30 30
24 Ten CC cpl Talanga Candido, n 15 9-1931 » 30,30
25 S Ten CC cpl Bozzo Nicolò, n. 10 6-1934 » 30 30
26. S Ten genio cpl Castellani Giorgio, 21-5-1927 » 30 20
27 S Ten CC cpl D'Ottavio Remo, n. 2-6-1933 » 30,20
28 Ten CC. cpl Panepinto Calogero, 14-8-1935 » 30,20
29 S Ten CC cpl Cavaliere Franco, n 18-11-35 » 30,20
30 Ten CC. cpl Santoni Mario, n 18-12-1927 » 30,10
31. Ten art. cpl. Dell'Amico Olinto, n 6-12-1930 . » 30,10
32. S Ten. CC cpl Orsi Renzo, n. 22-6-1931 » 30,10
33 S Ten art cpl Di Cosimo Lorenzo, n 15 aprile 1933 » 30,10
34 S Ten CC cpl Fichera Giovanni, n 20-5-1932 » 30,10
35 Ten CC cpl La Spada Ferdinando, n 23-9-32 punti 30,10
36 Ten CC cpl Labruna Antonio, n 16-4 1927 » 30,00
37 S Ten CC cpl Iamoni Antonio, n 4-3-1929 » 30,00
38 S Ten art cpl Cimadomo Vincenzo, n 16 febbraio 1934 » 30,00
39 Ten art cpl Poddigher Giorgio, n 26-1-1928 » 29,90
40 Ten G A R A T Colletti Antonio, profugo . » 28,30

Art 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato

1. S Ten CC cpl Morandi Giorgio, n. 22-9-1931 punti 29,90
2 S Ten art cpl Ferilli Gino, n. 27-5-1929 . » 29,80
3. S Ten ftr cpl Tarsi Giacomo, n 20-6-1929 » 29,80
4. S Ten art cpl Puel Mirco, n. 16-1-1934 . » 29,80
5 S Ten art cpl Spironello Cesare, . . » 29,70
6 Ten art cpl Conte Antonio . . . . » 29,60
7. S Ten art cpl Lotta Mario Franco . » 29,20
8 S Ten CC. cpl Balducci Antonio, n 21 ottobre 1930 . . . . » 29,10
9 S. Ten ftr cpl Forlano Roberto Crocifisso, n 16-12-1934 . . . » 29 10
10 S Ten. CC cpl. Pellerito Rosario, n 6 2 1932 » 29,00
11 S Ten CC cpl de Falco Marcello, n 22 febbraio 1932 . . . . . . » 29,00
12. S. Ten CC cpl Di Piazza Rosario, n 28 agosto 1934 . . . . . . » 29,00
13 S Ten art cpl Monetta Francesco, n 2 novembre 1934 . . . . . . » 29,00
14 S Ten vascello Grassi Aurelio, n 26 ottobre 1928 . . . . . » 28,90
15 S. Ten art cpl Papa Rosario, n 9-2-1932 » 28,90
16 S Ten ftr cpl Bencivenga Raffaele, n 1 gennaio 1935 . . . . » 28 90
17 S Ten CC. cpl Lodi Amedeo, n 16-7-1935 . » 28,90
18 S Ten ftr cpl Esposito Salvatore » 28,70
19 S Ten CC cpl Rabbito Michele, n 11-7-1930 » 28,60
20 S. Ten. CC. cpl Cardiello Vincenzo, n 8 giugno 1933 . . . . » 28,60
21 S Ten. CC. cpl Rucano Bruno . » 28,50
22. S Ten ftr. cpl. Naglieri Giuseppe, n 11 luglio 1929 . . . . . » 28,20
23 S Ten CC cpl Servili Valerio, n 6-1-1931 . » 28,20
24 S Ten CC cpl Vizzi Salvatore, n 22-7-1932 » 28,20
25 Ten art cpl Arnone Francesco, n 2-3-1930 » 28,10
26 S Ten. CC cpl Manetta Giovanni n 4-6-1932 » 28,10
27 S Ten CC cpl. Quattrone Giovanni, n 21 aprile 1934 . . . . » 28,10
28 S Ten ftr cpl Vella Erasmo, n 29-12 1928 » 28,00
29 Ten CC cpl Iannello Giovannino, n 4 gennaio 1929 . » 28,00
30 S. Ten CC cpl Pica Camillo, n 10-3-1930 » 28,00
31 Ten CC cpl Di Palma Umberto » 27,90
32 S Ten Aeronaut De Mitri Mariano, n 29 maggio 1929 » 27,80
33 S Ten. CC cpl Regni Rufino, n 26-8-1930 » 27,80
34 Ten cav cpl Mercadante Fernando, figlio di invalido » 27,70
35 S Ten CC cpl Ruggeri Giuseppe, n 5-5-1930 » 27,70
36 S Ten CC cpl Ercolani Luciano, n 12 dicembre 1932 » 27,60
37 S Ten CC cpl Necci Luciano, n 17-12-1933 » 27,60
38 S Ten art cpl De Angelis Carlo, n 22-1 1932 » 27,50
39 S Ten CC. cpl Fiore Leonardo, n 13-3-1932 » 27,50
40 S Ten. CC cpl Scuderi Paolo » 27,30
41 S Ten. art. cpl Ceccaranelli Luciano . » 27,20
42 S Ten art cpl Vella Nicolo . » 27,10
43 S Ten ftr cpl Sericano Vincezo, n 5-8-1930 » 27,00
44 S Ten CC cpl. Pasqualetto Angelo, n 23 maggio 1933 . » 27,00
45 S Ten ftr cpl Maddalena Francesco, n 25 maggio 1934 . . . . . » 27,00
46 S Ten CC cpl. Mileto Francesco, n 1-2-1929 » 26,80
47 S Ten ftr cpl Cappelli Franco, n 16 settembre 1930 . . . . » 26,80
48 S Ten CC cpl Arpaia Arcangelo, n 1 10-1933 » 26,80
49 S Ten CC. cpl. Soro Quirico . . . . » 26,70
50 S Ten. art cpl. Nardis Nando, figlio di mutilato per servizio » 26,60
51 S Ten. ftr cpl Longo Alberto Pasquale, n 30 marzo 1929 . . . . » 26,50

52 Ten. ftr. cpl. De Stefano Antonio, n. 3-7-1929 punti 26,50
53 S. Ten. CC. cpl. Abbotto Mario » 26,40
54 S. Ten. ftr. cpl. Labella Severino, figlio di invalido » 26,30
55 Ten. cav. cpl. Mungiguerra Bruno, n. 19 novembre 1931 » 26,10
56 S. Ten. art. cpl. Monottoli Sestilio, n. 28 maggio 1933 » 26,10
57 S. Ten. genio cpl. Lattanzi Michele, n. 20 settembre 1933 » 26,00
58 S. Ten. CC. cpl. Di Giovine Nicola, n. 9-1-1934 » 26,00
59 Ten. ftr. cpl. Di Pasquale Carmelo . » 25,80
60 S. Ten. art. cpl. Anghele Diego . » 25,30
61 Ten. ftr. cpl. D'Alessandro Elio . . » 25,10
62 Ten. ftr. cpl. Tamburrini Goffredo . . » 25,00
63 Ten. art. cpl. Bruno Francesco . . » 24,70
64 S. Ten. ftr. cpl. Campo Lucio . » 24,40
65 S. Ten. ftr. cpl. Fugaro Vittorio » 24,30

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 7 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1959
Registro n. 41, foglio n. 93

(6871)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di fanteria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701, che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1959, registro n. 4, foglio n. 296, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di fanteria;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1959, registro n. 28, foglio n. 197, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di settanta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di fanteria indetto con decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, citato nelle premesse:

1. S. Ten. ftr. Chiaruttini Licio, n. 11-2-1935 . . punti 33,70
2. S. Ten. ftr. Mati Alessandro, n. 27-8-1934 . . » 32,70
3. S. Ten. ftr. Mereu Aldo, n. 8-7-1935 . . » 31,60
4. S. Ten. ftr. Multineddu Giuseppe, n. 28-2-1931 . » 30,90
5. S. Ten. ftr. Petruzzelli Vito, n. 22-10-1933 . . » 30,60
6. S. Ten. ftr. Bambara Francesco, n. 19-4-1931 . » 30,50
7. S. Ten. ftr. Farina Giuseppe, n. 22-7-1931 . . » 30,50
8. S. Ten. ftr. Picchioni Pietro, n. 7-6-1933 . . » 30,40
9. S. Ten. ftr. Rigon Giorgio, n. 23-5-1933 . . » 30,10
10. S. Ten. ftr. Fugaro Vittorio, n. 19-9-1930 . . » 30,00
11. Ten. ftr. Pino Giuseppe, n. 14-10-1931 . . . » 30,00
12. S. Ten. ftr. Ghezzo Corrado, n. 12-6-1934 . . » 29,90
13. S. Ten. ftr. Milella Nicola, n. 25-4-1933 . . » 29,80
14. S. Ten. ftr. Modaudo Francesco, n. 19-1-1934 . » 29,70
15. Ten. ftr. Gallo Pasquale, n. 16-3-1929 . . . » 29,60
16. S. Ten. ftr. Parente Domenico, n. 25-10-1934 . » 29,60
17. S. Ten. ftr. Maffei Michele, n. 8-5-1930 . » 29,50
18. S. Ten. ftr. Fabbricatore Egidio, n. 1-9-1930 » 29,50
19. S. Ten. ftr. Esposito Salvatore, n. 19-8-1931 . » 29,50
20. S. Ten. ftr. Bedogni Piero, n. 2-9-1935 » 29,50
21. S. Ten. ftr. Di Gregorio Luciano, n. 1-10-1931 » 29,40
22. Ten. ftr. Giangrasso Salvatore, n. 8-12-1930 . » 29,30
23. S. Ten. ftr. Grilli Pietro Paolo, n. 9-7-1930 . » 29,20
24. S. Ten. ftr. Bin Antonio, n. 28-7-1930 . . . » 29,20
25. S. Ten. ftr. Osnato Angelo, n. 23-1-1935 . . » 29,20
26. Ten. ftr. Merlino Salvatore, n. 20-6-1929 . . » 29,10
27. S. Ten. ftr. Sirolli Giuseppe, n. 24-3-1933 . . » 29,10
28. Ten. ftr. Testa Bernardino, n. 30-1-1930 . . » 29,00
29. S. Ten. ftr. Poti Luigi, n. 30-8-1933 . . » 29,00
30. S. Ten. ftr. Merlo Francesco, n. 15-5-1934 . » 29,00
31. S. Ten. ftr. Castagni Umberto, n. 15-9-1935 . » 29,00
32. S. Ten. ftr. Ulisse Ennio, n. 2-7-1934 . . » 28,90
33. Ten. ftr. Pulvirenti Gioacchino, n. 19-3-1933 » 28,80
34. S. Ten. ftr. Scagliarini Romeo, n. 23-9-1934 . » 28,80
35. S. Ten. ftr. Pietroni Alberto, n. 11-12-1935 . » 28,80
36. S. Ten. ftr. Astorino Paolo, n. 6-7-1936 . » 28,80
37. Ten. ftr. Cassari Mario, n. 23-2-1930 . » 28,70
38. S. Ten. ftr. Bertello Ermanno, n. 31-5-1930 » 28,70
39. S. Ten. ftr. Maddalena Francesco, n. 25-5-1934 » 28,70
40. S. Ten. ftr. Acciaioli Luigi, n. 22-6-1930 . » 28,60
41. S. Ten. ftr. Molinaro Flaviano, n. 19-10-1935 » 28,60
42. S. Ten. ftr. Musso Gaetano, n. 30-8-1931 » 28,50
43. S. Ten. ftr. Mazzenga Fernando, n. 18-7-1932 . » 28,50
44. S. Ten. ftr. Bignone Ernesto, n. 21-8-1933 . » 28,50
45. Ten. ftr. Cicu Antonio, n. 21-5-1930 . . » 28,40
46. Ten. art. Butticè Domenico, n. 7-6-1931 . . » 28,40
47. Ten. ftr. Dalla Bona Bruno, n. 11-11-1933 . » 28,40
48. S. Ten. ftr. Cillo Sabato, n. 4-1-1934 . . » 28,40
49. S. Ten. ftr. Zanon Valerio, n. 31-7-1929 » 28,30
50. S. Ten. ftr. Malvani Gianfranco, n. 15-10-1929 » 28,30
51. S. Ten. ftr. Milani Franco, n. 1-1-1935 » 28,30
52. Ten. ftr. Roscigno Francesco, n. 24-1-1930 . » 28,20
53. Ten. ftr. Vento Nerino, n. 5-3-1931 . . . » 28,20
54. Ten. ftr. Bellone Andrea, n. 23-1-1932 . » 28,20
55. S. Ten. ftr. Dia Stefano, n. 27-11-1936, orfano di guerra . . . » 28,10
56. S. Ten. ftr. Consorte Eliso, n. 22-1-1932 . » 28,10
57. S. Ten. ftr. Rotriquenz Egidio, n. 12-5-1934 » 28,10
58. S. Ten. ftr. Fornaro Antonio, n. 30-11-1931, figlio d'invalido di guerra . . » 28,00
59. S. Ten. ftr. Santirocco Nicolino, n. 18-11-1930 » 28,00
60. S. Ten. ftr. Tedeschi Salvatore, n. 11-11-1931 » 28,00
61. S. Ten. ftr. Caselli Egisto, n. 4-6-1932 . » 28,00
62. Ten. ftr. Battisti Giorgio, n. 3-8-1932 . . » 28,00
63. S. Ten. ftr. Calo Remo, n. 10-10-1932 . . » 28,00
64. S. Ten. ftr. Ciani Giuseppe, n. 26-10-1933 . . » 28,00
65. S. Ten. ftr. Ferrara Sergio, n. 14-10-1934 . . » 28,00
66. S. Ten. ftr. Civardi Renzo, n. 25-4-1935 . . » 28,00
67. S. Ten. ftr. Pizzichetti Piero, n. 23-8-1935 . . » 28,00
68. S. Ten. ftr. Migliozzi Vicenzo, n. 3-9-1932 . . » 27,90
69. S. Ten. ftr. Lega Gian Luigi, n. 27-9-1934 . . » 27,90
70. Ten. ftr. Fabbro Carlo, n. 14-11-1929 . . » 27,80
71. S. Ten. ftr. Petrocelli Giuseppe, n. 18-10-1931 » 27,80
72. S. Ten. ftr. Sfilio Michelino, n. 19-2-1935 » 27,80
73. Ten. ftr. De Stefano Antonio, n. 3-7-1929 . » 27,70
74. S. Ten. ftr. Tralascia Fabio, n. 19-4-1931 . » 27,70
75. Ten. ftr. Licciardello Giuseppe, n. 30-8-1929 . » 27,50
76. Ten. ftr. Coroneo Antonio, n. 19-6-1930 . » 27,50
77. S. Ten. cav. Piva Giuseppe, n. 24-9-1932 . » 27,50
78. S. Ten. ftr. Smafora Pierluigi, n. 18-10-1931 » 27,40
79. S. Ten. ftr. Viviano Gennaro, n. 19-9-1934 . » 27,40
80. Ten. ftr. Monteriso Arturo, n. 14-6-1929 . » 27,20
81. S. Ten. ftr. Grandi Orazio, n. 16-11-1936 . . » 27,20

82 S. Ten. ftr. Longhi Dario, n. 16-7-1933 punti 27,00
83 S. Ten. ftr. Lo Iacono Natale, n. 2-1-1933, profugo » 26,90
84 S. Ten. ftr. Barbafiera Arnaldo, n. 30-11-1932 . » 26,90
85 S. Ten. ftr. Principi Pierino, n. 12-6-1934 » 26,90
86 S. Ten. ftr. Bajo Simone, n. 6-7-1933 . » 26,80
87 S. Ten. ftr. Schiappa Vincenzo, n. 14-2-1931 » 26,70
88 Ten. ftr. Bevilacqua Giovanni, n. 6-7-1930 » 26,60
89. S. Ten. ftr. Sericano Vincenzo, n. 5-8-1930 » 26,60
90 S. Ten. ftr. Fraraccio Edmondo, n. 20-6-1932 » 26,60
91 Ten. ftr. Zigliara Francesco, n. 15-4-1933 . » 26,60
92 Ten. ftr. Sposito Eraldo, n. 3-11-1929 » 26,50
93 Ten. ftr. Baggieri Salvatore, n. 8-9-1931 » 26,40
94 S. Ten. ftr. D'Amato Pasquale, n. 22-4-1932 » 26,40
95. Ten. ftr. Giannoccaro Nunzio, n. 5-10-1933 . » 26,40
96 S. Ten. ftr. Silvestri Giuseppe, n. 3-1-1934 . » 26,40
97 S. Ten. ftr. Liardi Virgilio, n. 1-8-1930 » 26,20
98 S. Ten. ftr. Carmagnola Giancarlo, n. 11-12-1932 » 26,20
99 S. Ten. ftr. De Carlo Giancarlo, n. 26-11-1935 » 26,20
100 S. Ten. ftr. Zumbaio Tommaso, n. 9-7-1936 » 26,10
101 S. Ten. ftr. Trodella Raffaele, n. 27-9-1932 » 26,00
102 S. Ten. ftr. Lauria Giovanni, n. 27-2-1934 » 26,00
103 S. Ten. ftr. Chiodo Anselmo, n. 21-9-1935 » 26,00
104 S. Ten. ftr. Marrali Angelo, n. 27-6-1935 » 25,90
105 S. Ten. ftr. Musto Antonio, n. 28-6-1935 » 25,90
106 S. Ten. ftr. De Carli Gianfranco, n. 15-10-1934 » 25,80
107 Ten. ftr. Albano Albino, n. 24-4-1933 » 25,70
108 S. Ten. ftr. Randazzo Giovanni, n. 30-10-1930 » 25,60
109 Ten. ftr. Tamburinelli Norberto, n. 1-12-1931 » 25,60
110 S. Ten. ftr. Loi Paolo, n. 4-9-1933 » 25,60
111 S. Ten. ftr. Filocamo Vincenzo, n. 8-7-1932 » 25,40
112 S. Ten. ftr. Musacchio Sergio, n. 24-1-1933 » 25,40
113. S. Ten. ftr. Capitummino Salvatore, n. 22-6-1934 » 25,40
114 Ten. ftr. Calvari Rocco, n. 15-2-1932 » 25,20
115 S. Ten. ftr. Fugaro Raffaele, n. 10-3-1934 . . » 25,20
116 S. Ten. ftr. Monti Italo, n. 29-7-1933 . » 25,00
117 S. Ten. ftr. Furio Sebastiano, n. 3-1-1934 . » 25,00
118 S. Ten. ftr. Rotondo Salvatore, n. 30-8-1934 » 24,70
119 S. Ten. ftr. Riccardi Rolando, n. 27-6-1933 » 24,60
120 S. Ten. ftr. Guzzardi Rosario, n. 14-2-1933 . » 24,50
121 S. Ten. ftr. Epifano Mario, n. 14-4-1929 » 24,30
122 S. Ten. ftr. D'Ambrosa Giuseppe, n. 21-6-1932 » 24,30
123 S. Ten. ftr. Mollica Giuseppe, n. 24-9-1934 » 24,30
124 Ten. ftr. My Cosimo, n. 28-9-1932 . » 24,20
125 S. Ten. ftr. Grilli Giannetto, n. 23-8-1934 . . » 24,20

Art. 2

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nel l'ordine appresso indicato:

1 S. Ten. ftr. Chiaruttini Licio . . punti 33,70
2 S. Ten. ftr. Mati Alessandro » 32,70
3 S. Ten. ftr. Mereu Aldo . » 31,60
4 S. Ten. ftr. Multineddu Giuseppe » 30,90
5 S. Ten. ftr. Petruzzelli Vito » 30,60
6 S. Ten. ftr. Bambara Francesco, n. 19-4-1931 » 30,50
7 S. Ten. ftr. Farina Giuseppe, n. 22-7-1931 . . » 30,50
8 S. Ten. ftr. Picchioni Pietro, n. 7-6-1933 » 30,40
9 S. Ten. ftr. Rigon Giorgio » 30,10
10 S. Ten. ftr. Fugaro Vittorio, n. 19-9-1930 » 30,00
11 Ten. ftr. Pino Giuseppe, n. 14-10-1931 » 30,00
12 S. Ten. ftr. Ghezzo Corrado, n. 12-6-1934 . » 29,90
13 S. Ten. ftr. Milella Nicola » 29,80
14 S. Ten. ftr. Modando Francesco » 29,70
15 Ten. ftr. Gallo Pasquale, n. 16-3-1929 » 29,60
16 S. Ten. ftr. Parente Domenico, n. 25-10-1934 » 29,60
17 S. Ten. ftr. Maffei Michele, n. 8-5-1930 » 29,50
18 S. Ten. ftr. Fabbricatore Egidio, n. 1-9-1930 » 29,50
19 S. Ten. ftr. Esposito Salvatore, n. 19-8-1931 » 29,50
20 S. Ten. ftr. Bedogni Piero, n. 2-9-1935 » 29,50
21 S. Ten. ftr. Di Gregorio Luciano, n. 1-10-1931 » 29,40
22 Ten. ftr. Giangrasso Salvatore » 29,30
23 S. Ten. ftr. Grilli Pietro Paolo, n. 9-7-1930 . » 29,20
24 S. Ten. ftr. Bin Antonio, n. 28-7-1930 » 29,20
25 S. Ten. ftr. Osnato Angelo, n. 23-1-1935 » 29,20
26 Ten. ftr. Merlino Salvatore, n. 20-6-1929 . » 29,10
27 S. Ten. ftr. Sirolli Giuseppe, n. 24-3-1933 . . » 29,10
28 Ten. ftr. Testa Bernardino, n. 30-1-1930 » 29,00
29 S. Ten. ftr. Poti Luigi, n. 30-8-1933 » 29,00
30 S. Ten. ftr. Merlo Francesco, n. 15-5-1934 » 29,00
31 S. Ten. ftr. Castagni Umberto, n. 15-9-1935 » 29,00
32 S. Ten. ftr. Ulisse Ennio . . . punti 28,90
33 Ten. ftr. Pulvirenti Gioacchino, n. 19-3-1933 » 28,80
34 S. Ten. ftr. Scagliarini Romeo, n. 23-9-1934 . » 28,80
35 S. Ten. ftr. Pietroni Alberto, n. 11-12-1935 . » 28,80
36 S. Ten. ftr. Astorino Paolo, n. 6-7-1936 . » 28,80
37 Ten. ftr. Cassari Mario, n. 24-2-1930 . » 28,70
38 S. Ten. ftr. Bertello Ermanno, n. 31-5-1930 » 28,70
39 S. Ten. ftr. Maddalena Francesco, n. 25-5-1934 » 28,70
40 S. Ten. ftr. Acciaioli Luigi, n. 22-6-1930 » 28,60
41 S. Ten. ftr. Molinaro Flaviano, n. 19-10-1935 » 28,60
42 S. Ten. ftr. Musso Gaetano, n. 30-8-1931 » 28,50
43 S. Ten. ftr. Mazzenga Fernando, n. 18-7-1932 » 28,50
44 S. Ten. ftr. Bignone Ernesto, n. 21-8-1933 . » 28,50
45 Ten. ftr. Ciru Antonio, n. 21-5-1930 . . » 28,40
46 Ten. art. Butrice Domenico, n. 7-6-1931 . . » 28,40
47 Ten. ftr. Dalla Bona Bruno, n. 11-11-1933 . » 28,40
48 S. Ten. ftr. Cillo Sabato, n. 4-1-1934 . . » 28,40
49 S. Ten. ftr. Zanon Valerio, n. 31-7-1929 » 28,30
50 S. Ten. ftr. Malvani Gianfranco, n. 15-10-1929 » 28,30
51 S. Ten. ftr. Milani Franco, n. 1-1-1935 » 28,30
52 Ten. ftr. Roscigno Francesco, n. 24-1-1930 . » 28,20
53 Ten. ftr. Vento Nerino, n. 5-3-1931 . » 28,20
54 Ten. ftr. Bellone Andrea, n. 23-1-1932 . » 28,20
55 S. Ten. ftr. Dia Stefano, orfano di guerra » 28,10
56 S. Ten. ftr. Consorte Eliso, n. 22-1-1932 . » 28,10
57 S. Ten. ftr. Rotriquenz Egidio, n. 12-5-1934 . » 28,10
58 S. Ten. ftr. Fornaro Antonio, figlio d'invalido di guerra . . » 28,00
59 S. Ten. ftr. Santirocco Nicolino, n. 18-11-1930 » 28,00
60 S. Ten. ftr. Tedeschi Salvatore, n. 11-11-1931 . » 28,00
61 S. Ten. ftr. Caselli Egisto, n. 4-6-1932 . . » 28,00
62 Ten. ftr. Battisti Giorgio, n. 3-8-1932 . . . » 28,00
63 S. Ten. ftr. Calo Remo, n. 10-10-1932 . . . » 28,00
64 S. Ten. ftr. Ciani Giuseppe, n. 26-10-1933 . . » 28,00
65 S. Ten. ftr. Ferrara Sergio, n. 14-10-1934 . » 28,00
66 S. Ten. ftr. Civardi Renzo, n. 25-4-1935 . » 28,00
67 S. Ten. ftr. Pizzichetti Piero, n. 23-8-1935 . » 28,00
68 S. Ten. ftr. Migliozzi Vincenzo, n. 3-9-1932 . » 27,90
69 S. Ten. ftr. Lega Gian Luigi, n. 27-9-1934 . . » 27,90
70 S. Ten. ftr. Lo Iacono Natale, profugo . . » 26,90

Art. 3

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1 Ten. ftr. Fabbro Carlo, n. 14-11-1929 . punti 27,80
2 S. Ten. ftr. Petrocelli Giuseppe, n. 18-10-1931 » 27,80
3 S. Ten. ftr. Sfilio Michelino, n. 19-2-1935 . . » 27,80
4 Ten. ftr. De Stefano Antonio, n. 3-7-1929 . . » 27,70
5 S. Ten. ftr. Tralascia Fabio, n. 19-4-1931 . . » 27,70
6 Ten. ftr. Licciardello Giuseppe, n. 30-8-1929 » 27,50
7 Ten. ftr. Coroneo Antonio, n. 19-6-1930 . » 27,50
8 S. Ten. cav. Piva Giuseppe, n. 24-9-1932 . » 27,50
9 S. Ten. ftr. Smafora Pierluigi, n. 18-10-1931 . » 27,40
10 S. Ten. ftr. Viviano Gennaro, n. 19-9-1934 . » 27,40
11. Ten. ftr. Monteriso Arturo, n. 14-6-1929 . . » 27,20
12 S. Ten. ftr. Grandi Orazio, n. 16-11-1936 . » 27,20
13 S. Ten. ftr. Longhi Dario . » 27,00
14 S. Ten. ftr. Barbafiera Arnaldo, n. 30-11-1932 . » 26,90
15 S. Ten. ftr. Principi Pierino, n. 12-6-1934 . . » 26,90
16 S. Ten. ftr. Bajo Simone . . . » 26,80
17 S. Ten. ftr. Schiappa Vincenzo . . » 26,70
18 Ten. ftr. Bevilacqua Giovanni, n. 6-7-1930 . » 26,60
19 S. Ten. ftr. Sericano Vincenzo, n. 5-8-1930 . » 26,60
20 S. Ten. ftr. Fraraccio Edmondo, n. 20-6-1932 . » 26,60
21 Ten. ftr. Zigliara Francesco, n. 15-4-1933 . . » 26,60
22 Ten. ftr. Sposito Eraldo . . » 26,50
23 Ten. ftr. Baggieri Salvatore, n. 8-9-1931 . » 26,40
24 S. Ten. ftr. D'Amato Pasquale, n. 22-4-1932 . » 26,40
25 Ten. ftr. Giannoccaro Nunzio, n. 5-10-1933 . » 26,40
26 S. Ten. ftr. Silvestri Giuseppe, n. 3-1-1934 . . » 26,40
27 S. Ten. ftr. Liardi Virgilio, n. 1-8-1930 . » 26,20
28 S. Ten. ftr. Carmagnola Giancarlo, n. 11-12-1932 » 26,20
29 S. Ten. ftr. De Carlo Giancarlo, n. 26-11-1935 » 26,20
30 S. Ten. ftr. Zumbaio Tommaso . » 26,10
31 S. Ten. ftr. Trodella Raffaele, n. 27-9-1932 . » 26,00
32 S. Ten. ftr. Lauria Giovanni, n. 27-2-1934 . » 26,00
33 S. Ten. ftr. Chiodo Anselmo, n. 21-9-1935 . . » 26,00
34 S. Ten. ftr. Marrali Angelo, n. 27-6-1935 . » 25,90
35 S. Ten. ftr. Musto Antonio, n. 28-6-1935 . . » 25,90
36 S. Ten. ftr. De Carli Gianfranco . . » 25,80
37 Ten. ftr. Albano Albino » 25,70
38 S. Ten. ftr. Randazzo Giovanni, n. 30-10-1930 » 25,60

39 Ten. ftr. Tamburinelli Norberto, n 1-12-1931 punti 25,60
40 S Ten. ftr. Loi Paolo, n 4-9-1933 » 25,60
41. S. Ten. ftr. Filocamo Vincenzo, n 8-7-1932 » 25,40
42 S Ten. ftr. Musacchio Sergio, n 24-1-1933 » 25,40
43 S Ten ftr Capitummino Salvatore n 22-6-1934 » 25,40
44 Ten ftr. Calvari Rocco, n 15-2 1932 » 25,20
45 S. Ten. ftr. Fugaro Raffele, n 10-3-1934 . . » 25,20
46 S Ten ftr. Monti Italo, n. 29-7-1933 » 25 —
47 S Ten. ftr. Furio Sebastiano, n. 3-1-1934 . » 25 —
48 S. Ten. ftr. Rotondo Salvatore . » 24,70
49 S Ten ftr. Riccardi Rolando » 24,60
50. S. Ten ftr. Guzzardi Rosario » 24,50
51 S. Ten ftr. Epifano Mario, n 14-4-1929 » 24,30
52 S Ten. ftr. D'Ambrosa Giuseppe n 21-6 1932 » 24,30
53 S Ten ftr Mollica Giuseppe, n 24 9-1934 » 24,30
54. Ten. ftr. My Cosimo, n. 28 9-1932 » 24,20
55 S. Ten ftr Grilli Giannetto n. 23-8-1934 . » 24,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare

Roma, addì 20 novembre 1959

p *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1959
Registro n 41 *Esercito, foglio n* 348 — CESARI

(6867)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma di cavalleria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n 3458, e successive modificazioni,

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, il 596, e successive modificazioni,

Vista la legge 9 maggio 1940, n 368, sull'ordinamento del l'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 12 novembre 1955, n 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 24 dicembre 1951, n 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n 60, foglio n 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n 1638,

Vista la legge 22 giugno 1956, n 701, che proroga la facoltà di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito,

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1959, registro n. 4, foglio n 296, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma di cavalleria,

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1959, registro n 28, foglio n 196, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice,

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità.

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa,

Decreta.

Art 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di otto sottotenenti in servizio permanente nell'Arma di cavalleria indetto col decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, citato nelle premesse.

1. Ten cav. Gruarin Arrigo, n. 10-10-1931 . punti 34,40
2 S. Ten cav Giorgi Sergio, n. 4-9-1932 . . » 30,80
3. Ten cav Politi Giuseppe, n. 5-10-1929 . . » 30,40
4 Ten. cav. Massimi Vincenzo, n. 6-7-1932 . . » 29,90
5. S. Ten. cav. Salati Renato, n. 28 11-1936 . . » 29,60
6. S Ten. cav Busoni Ilario, n. 18 3-1934 . . » 29,40
7. S. Ten. cav. Ronzo Antimo, n. 19 9-1934 . . » 29,40
8 Ten. cav. Di Marino Mario, n. 17-12-1930 . . » 29,10
9. Ten cav. Proietti Armando, n. 13-10-1933 . » 28,60
10. Ten cav. Sgubbi Flavio, n. 15-11-1932 » 28,50
11. S. Ten. cav Mirtella Giorgio, n 10-12-1936 . » 28,30
12 S Ten. cav Burchielli Fulvio, n 28-1-1935 . » 27,80
13. Ten. cav. Giannella Luigi, n 9-2-1931 . » 27,40
14. S Ten. cav. Nomis di Pollone Eugenio, nato il 24-12-1934 . . . . » 27,10
15. S. Ten. cav. Meneghello Dino, n 27-3-1932 . » 26,90
16. S Ten. cav Tozzo Antonino, n 18-11-1935 . » 26,80
17. S Ten. cav Gallo Romano, n. 29-5-1933 . » 25,60
18. S Ten. cav. Martorano Luigi, n. 27-6-1933 . » 25,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. cav. Gruarin Arrigo . . . . . punti 34,40
2. S. Ten. cav Giorgi Sergio . . . . . » 30,80
3 Ten. cav. Politi Giuseppe . . . . . » 30,40
4. Ten. cav. Massimi Vincenzo . . . . » 29,90
5. S. Ten. cav. Salati Renato . . . » 29,60
6. S. Ten. cav. Busoni Ilario, n. 18-3-1934 . » 29,40
7 S. Ten. cav Ronzo Antimo, n 19-9-1934 . . » 29,40
8. Ten. cav. Di Marino Mario . . . » 29,10

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. cav. Proietti Armando . . . . punti 28,60
2. Ten. cav Sgubbi Flavio . . . . . » 28,50
3. S. Ten. cav. Mirtella Giorgio . . . . » 28,30
4 S Ten. cav. Burchielli Fulvio . . . . » 27,80
5 Ten cav. Giannella Luigi . » 27 40
6 S Ten. cav Nomis di Pollone Eugenio . . » 27,10
7. S. Ten cav Meneghello Dino . . » 26,90
8 S. Ten cav. Tozzo Antonino . . . » 26,80
9. S Ten cav. Gallo Romano . . . . » 25 60
10 S Ten. cav. Martorano Luigi . . . » 25,00

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare

Roma, addì 20 novembre 1959

p *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1959
Registro n 41 *Esercito, foglio n* 347 — CESARI

(6868)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo del Servizio di commissariato, ruolo commissari.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n 596, e successive modificazioni,

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito,

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 12 novembre 1955, n 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 24 dicembre 1951, n 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n 1638

Vista la legge 22 giugno 1956, n 701, che proroga la facoltà di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito,

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1959, registro n 4, foglio n 296, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo commissari,

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1959, registro n 28, foglio n 192, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice,

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità,

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa,

Decreta

Art 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di commissariato, ruolo commissari, indetto col decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, citato nelle premesse

1	S Ten ftr Sivilotti Claudio, n. 17-2-1932	punti 36,80
2	S Ten amm.ne Valastro Umberto, n 12-8 1930	» 33,80
3	S Ten art. Rigazzi Ernesto, n 12-12-1931	» 31,60
4	S Ten art Campaniello Francesco Paolo, nato il 3-6-1932	» 30,20
5	S Ten ftr. Battaglia Francesco, n 29-3-1932	» 27,20
6	S Ten suss Tramontana Salvatore, nato il 29-5-1931	» 27,00

Art 2.

Tutti i candidati di cui sopra sono dichiarati vincitori del concorso per il reclutamento straordinario di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato, ruolo commissari, indetto col decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, citato nelle premesse

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare

Roma, addì 20 novembre 1959

p *Il Ministro* CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1959
Registro n 41 Esercito, foglio n 345 — CESARI

(6870)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di trentasei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma del genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n 3458, e successive modificazioni,

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n 596, e successive modificazioni,

Vista la legge 9 maggio 1940, n 368, sull'ordinamento del l'Esercito,

Vista la legge 10 aprile 1954, n 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n 60, foglio n 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638,

Vista la legge 22 giugno 1956, n 701, che proroga la facoltà di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito,

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1959, registro n. 4, foglio n 296, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di trentasei sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma del genio,

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1959, registro n 28, foglio n. 194, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice,

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità,

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa,

Decreta

Art 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di trentasei sottotenenti in servizio permanente nell'Arma del genio indetto col decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, citato nelle premesse

1.	Ten. genio Tamburrino Enrico, n. 7 3 1931 .	punti 33,10
2	S Ten genio Vicari Giuseppe, n 13-11-1931 .	» 30,60
3	Ten genio la Notte Pasquale, n. 17 5-1934 .	» 29,90
4	S Ten genio Acerbi Franco, n 11-7-1930 . .	» 29,20
5	Ten genio Rosati Enrico, n 21-6-1934 . .	» 29,20
6	S Ten genio Ciliberti Vincenzo, n 17-11-1935 .	» 28,60
7	S. Ten. genio Parlanti Silvio, n 25-9-1934 .	» 28,40
8.	S Ten genio Ciaramaglia Francesco, n. 9 settembre 1933	» 28,30
9.	S Ten genio Fiore Gaetano, n 30-10-1930 .	» 28,20
10.	S Ten. genio Volonnino Fidia, n. 3-6-1934 .	» 28,10
11	S Ten. genio Tegano Giuseppe, n 28-3-1935 .	» 28,10
12	Ten genio Scafuri Francesco, n. 16-4-1933 .	» 28,00
13	S Ten genio Gentile Antonio, n 3-3-1931 .	» 27,90
14	S Ten genio Vitale Luigi, n. 13-3-1934 . .	» 27,90
15	S Ten genio Pareti Gianfranco, n 13-6-1936 .	» 27,90
16	S Ten genio Vaccarisi Tommaso, n. 27-10-1934	» 27,70
17	S Ten genio Circia Santo Carlo, n 10-3-1935	» 27 —
18	S Ten genio Tonutti Enzo, n 14-8-1937 . .	» 26,80
19.	S Ten genio Marini Manlio, n 9-12-1935 . .	» 26,70
20	S Ten genio Meschini Andrea, n 23-6 1934 .	» 26,60
21	S Ten genio Morisani Paolo, n 1-1-1935 .	» 26,60
22	Ten genio Bimbo Coriolano, n 15-11-1933 .	» 26,50
23	S Ten genio Romagnoli Salvatore, n. 30 gennaio 1934 . . .	» 26,40
24	S Ten. genio Sciocchetti Gian Piero, n 11 settembre 1934	» 26,40
25	Ten genio Ruggieri Alfonso, n 15-10 1930 .	» 26,20
26	S Ten genio Scarlato Luigi, n 2-1-1933 .	» 25,90
27.	S Ten. genio Lattanzi Michele, n 20-9-1933 .	» 25,80
28	Ten genio Masullo Salvatore, n 21-2-1932 .	» 25,70
29	S Ten genio Palella Salvatore, n. 13-2-1936 .	» 25,60
30	Ten ftr Salvadore Augusto, n 1-10-1929 .	» 25,40
31	S Ten genio La Manna Giovanni, n 10-7-1934	» 25,40
32	Ten genio Pesce Pietro, n 7-2-1932 . .	» 25,30
33	S Ten. genio Ben Dante, n 14-8-1935 . .	» 25,30
34	S Ten genio Tosti Silvano, n 13-7-1935 . .	» 25,20
35	S Ten genio Gostoli Luciano, n 22-5-1933 .	» 25,00
36	S Ten genio Giampietro Giacomo, n 29-4 1935	» 25,00
37	S Ten genio Pasquale Antonio, n. 22-10-1936	» 25,00
38	S Ten genio Ceprini Alberto, n 25-10 1934	» 24,70
39	Ten genio Pattacini Ugo, n 14-4-1931 . .	» 24,60

Art 2

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato·

1	Ten genio Tamburrino Enrico	punti 33,10
2	S Ten genio Vicari Giuseppe	» 30,60
3	Ten. genio la Notte Pasquale . . .	» 29,90
4	S Ten genio Acerbi Franco, n 11-7-1930	» 29,20
5	Ten. genio Rosati Enrico n 21-6-1934	» 29 20
6	S Ten genio Ciliberti Vincenzo . .	» 28,60

7. S Ten genio Parlanti Silvio . . punti 28,40
8 S Ten genio Ciaramaglia Francesco » 28,30
9 S Ten. genio Fiore Gaetano » 28,20
10 S Ten genio Volonnino Fidia, n 3 6 1934 » 28,10
11 S Ten genio Tegano Giuseppe, n 28 3 1935 » 28,10
12 Ten genio Scafuri Francesco » 28,00
13 S Ten genio Gèntile Antonio, n 3 3-1931 » 27,90
14. S. Ten genio Vitale Luigi, n 13 3 1934 » 27,90
15 S Ten genio Pareti Gianfranco, n 13 6-1936 » 27,90
16 S. Ten genio Vaccarisi Tommaso » 27,70
17. S Ten genio Circia Santo Carlo » 27,00
18 S Ten genio Tonutti Enzo » 26 80
19 S Ten genio Marini Manlio » 26,70
20 S Ten genio Meschini Andrea, n 23-6 1934 » 26,60
21. S Ten genio Morisani Paolo, n 1 1 1935 » 26 60
22 Ten. genio Bimbo Coriolano » 26,50
23 S. Ten genio Romagnoli Salvatore, n 30 1-1934 » 26,40
24 S Ten genio Sciocchetti Gian Piero, n 11 settembre 1934 » 26,40
25 Ten genio Ruggieri Alfonso » 26,20
26 S Ten genio Scarlato Luigi » 25,90
27 S Ten genio Lattanzi Michele » 25,80
28 Ten genio Masullo Salvatore » 25,70
29 S Ten genio Palella Salvatore » 25,60
30 Ten ftr Salvadore Augusto, n 1-10 1929 » 25,40
31 S Ten genio La Manna Giovanni, n 10 7 1934 » 25,40
32 Ten genio Pesce Pietro, n 7-2-1932 » 25,30
33 S Ten genio Ben Dante, n 14 8 1935 . » 25 30
34 S Ten genio Tosti Silvano . » 25,20
35 S Ten genio Costoli Luciano, n 22-5-11933 » 25,00
36. S Ten genio Giampietro Giacomo, n 29 4 1935 » 25 00

Art 3

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato

1 S Ten genio Pasquale Antonio, n 22 10 1936 punti 25 00
2 S Ten genio Cepillli Alberto » 24 70
3 Ten genio Pattacini Ugo » 24 60

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare

Roma, addì 20 novembre 1959

p *Il Ministro* CAIATI

Registrato alla Corte dei conti addì 16 *dicembre* 1959 *registro n* 42 *Esercito, foglio n* 204 — CESARI

(6937)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del Servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n 3458, e successive modificazioni,

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n 596, e successive modificazioni,

Vista la legge 9 maggio 1940 n 368, sull'ordinamento dell'Esercito,

Vista la legge 10 aprile 1954, n 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

Vista la legge 24 dicembre 1951, n 1638 concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n 60, foglio n 3, recante norme per lo espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n 1638,

Vista la legge 22 giugno 1956, n 701, che proroga la facoltà di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n 1638 relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito,

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1959, registro n 4, foglio n 296, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di venticinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico,

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1959, registro n 28, foglio n 193, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice,

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità,

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa,

Decreta

Art 1

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di venticinque sottotenenti in servizio permanente nel Servizio automobilistico indetto col decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, citato nelle premesse

1 S Ten aut Correr Armando, n 30 11 1933 punti 35,20
2 S Ten aut Sleiter Ugo, n 14-4 1935 . » 35,00
3 S Ten aut Paolini Mauro, n 1 1 1929 . » 33,80
4 Ten aut Porcella Fernando, n 4 4-1928 . » 33,40
5 S Ten. art Sangro Damiano, n 2 8 1933 . » 32,00
6 S Ten aut Puglia Giorgio, n 8-4 1937 » 31,80
7 Ten genio Riti Antonino, n 20 3 1927 . » 30,00
8 Ten aut Ballarini Virgilio, n. 25 2-1927 . » 27,60
9 Ten ftr. Molica Carmelo, n 11 11 1932 . » 27,40
10 Ten ftr Nutricati Alessandro, n 25-10 1927 » 27,20
11. S Ten ftr Romeo Demetrio, n 2-7-1934 . » 27,20
12. S Ten aut Sarra Raffaele, n 8-1-1932 » 27,00
13 S. Ten cav Belfiore Franco, n 17 1 1932 » 27,00
14 S Ten aut Giarrusso Salvatore, n 24 9 1934 » 27,00
15 Ten ftr Crisafi Francesco, n. 16-8 1927 . » 26,40
16 S Ten aut Giunta Enrico, n. 7-9 1929 » 26,40
17 S Ten cav. D'Agostino Agostino n 9 11-1932 » 26,20
18 Ten ftr Scuderi Giuseppe, n 5 6-1927 » 26,00
19 Ten cav Pontiggia Luigi n 20-1-1933 . » 26 00
20 S Ten aut Fabi Massimo, n 21-12-1933 » 25 80
21. S Ten ftr Zani Rodolfo, n 19-11-1931 » 25,40
22 S Ten. art Borghetti Ferdinando, n 22 dicembre 1931 . . . . . . » 25,40
23 S Ten aut Moroncelli Glauco, n 17 11 1936 » 25 00
24. Cap ftr Carparelli Eugenio, n. 19 5 1929 » 24,60
25 S Ten aut Marziantonio Fausto n 17-4-1935 » 24,40
26 S Ten aut Rossi Bruno, n 7-7-1935, ore 2,40 » 24,20
27 S Ten ftr Formisano Antonio, n 7-7-1935, ore 2,45 . » 24,20
28 S Ten aut Micali Mario, n 25-1-1935 . . » 24,00

Art 2

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato

1 S Ten aut Correr Armando . . . punti 35,20
2 S Ten aut Sleiter Ugo . . . . . » 35 00
3 S Ten aut Paolini Mauro . . . . » 33 80
4 Ten aut Porcella Fernando . . . . » 33,40
5 S Ten art Sangro Damiano . . . . » 32,00
6 S Ten aut Puglia Giorgio . . . . . » 31,80
7 Ten genio Riti Antonino . . . . . » 30 00
8 Ten aut Ballarini Virgilio . . . . » 27,60
9 Ten ftr Molica Carmelo . . . . » 27,40
10 Ten, ftr Nutricati Alessandro, n 25 10 1927 » 27,20
11 S Ten ftr Romeo Demetrio, n 2-7-1934 . » 27,20
12 S Ten aut Sarra Raffaele, n 8-1 1932 » 27,00
13 S Ten cav Belfiore Franco, n 17-1-1932 . » 27,00
14 S Ten aut Giarrusso Salvatore, n 24 9 1934 » 27 00
15 Ten ftr Crisafi Francesco, n 16-8 1927 . » 26,40
16 S Ten aut Giunta Enrico, n 7-9 1929 . » 26,40
17 S Ten cav D'Agostino Agostino . » 26,20
18 Ten ftr Scuderi Giuseppe, n 5 6-1927 . » 26 00
19 Ten cav Pontiggia Luigi, n 20-1-1933 . » 26 00
20 S Ten aut Fabi Massimo . » 25 80
21 S Ten ftr Zani Rodolfo, n 19-11 1931 » 25,40
22 S Ten art Borghetti Ferdinando, n 22-12 1931 25 40
23 S Ten aut Moroncelli Glauco . » 25,00
24 Cap ftr Carparelli Eugenio . . . 24,60
25 S Ten aut Marziantonio Fausto . . » 24,40

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1	S. Ten. aut. Rossi Bruno, n. 7-7-1935, ore 2,40	punti 24,20
2	S. Ten. ftr. Formisano Antonio, n. 7-7-1935, ore 2,45	» 24,20
3	S. Ten. aut. Micali Mario	» 24,00

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 20 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1959
Registro n. 42 *Esercito, foglio n.* 205. — CESARI

(6938)

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento straordinario di dodici sottotenenti in servizio permanente effettivo del Servizio di amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espletamento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista la legge 22 giugno 1956, n. 701 che proroga la facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1959, registro n. 4, foglio n. 296, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il reclutamento straordinario di dodici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1959, registro n. 28, foglio n. 191, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1959, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento straordinario di dodici sottotenenti in servizio permanente nel Servizio di amministrazione indetto col decreto Ministeriale 10 gennaio 1959, citato nelle premesse:

1	S. Ten. fti Legge Gaetano, n. 21-2-1932	punti 34,20
2	Ten. amm. ne Quaglia Gino, n. 10-11-1927	» 34,00
3	Ten. amm. ne Garofalo Giovanni, n. 22-2-1933	» 33,00
4	S. Ten. suss. Tamborini Gaetano, n. 7-12-1929	» 32,00
5	Ten. cav. Rossi Giuseppe, n. 4-4-1931	» 31,20
6	S. Ten. amm. ne Anatra Alberto, n. 8-8-1929	» 30,60
7	S. Ten. amm. ne Baglioni Sandro, n. 27-1-1932	» 30,40
8	Ten. amm. ne Montalto Giuseppe, n. 7-7-1933	» 30,20
9	S. Ten. art. Cutrono Francesco, n. 13-8-1929	punti 30,00
10	Ten. art. De Rosa Gennaro, n. 3-4-1928	» 29,60
11	Ten. amm. ne De Francesco Vincenzo, n. 2 giugno 1929	» 29,00
12	Ten. amm. ne Lepore Michele, n. 9-10-1927	» 28,80
13	S. Ten. amm. ne Vacalebre Francesco Antonio, n. 14-4-1935	» 28,60
14	Ten. art. Guzzardi Ercole, n. 25-9-1928	» 28,00
15	S. Ten. suss. Spagna Michele, n. 7-5-1931	» 28,00
16	S. Ten. fti Lucchini Guglielmo, n. 15-2-1929	» 27,60
17	S. Ten. amm. ne Piangerelli Aroldo, n. 27 maggio 1936	» 27,40
18	Ten. amm. ne Caforio Francesco, n. 13-8-1933	» 26,20
19	S. Ten. farm. Vetro Giuseppe, n. 7-7-1931	» 26,00
20	S. Ten. amm. ne Todaro Vincenzo, n. 4-1-1930	» 25,20
21	S. Ten. amm. ne Novello Domenico, n. 3-7-1932	» 24,80
22	Ten. amm. ne Galice Ermanno, n. 30-9-1932	» 24,20

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1	S. Ten. fti Legge Gaetano	punti 34,20
2	Ten. amm. ne Quaglia Gino	» 34,00
3	Ten. amm. ne Garofalo Giovanni	» 33,00
4	S. Ten. suss. Tamborini Gaetano	» 32,00
5	Ten. cav. Rossi Giuseppe	» 31,20
6	S. Ten. amm. ne Anatra Alberto	» 30,60
7	S. Ten. amm. ne Baglioni Sandro	» 30,40
8	Ten. amm. ne Montalto Giuseppe	» 30,20
9	S. Ten. art. Cutrono Francesco	» 30,00
10	Ten. art. De Rosa Gennaro	» 29,60
11	Ten. amm. ne De Francesco Vincenzo	» 29,00
12	Ten. amm. ne Lepore Michele	» 28,80

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1	S. Ten. amm. ne Vacalebre Francesco A.	punti 28,60
2	Ten. art. Guzzardi Ercole, n. 25-9-1928	» 28,00
3	S. Ten. suss. Spagna Michele, n. 7-5-1931	» 28,00
4	S. Ten. fti Lucchini Guglielmo	» 27,60
5	S. Ten. amm. ne Piangerelli Aroldo	» 27,40
6	Ten. amm. ne Caforio Francesco	» 26,20
7	S. Ten. farm. Vetro Giuseppe	» 26,00
8	S. Ten. amm. ne Todaro Vincenzo	» 25,20
9	S. Ten. amm. ne Novello Domenico	» 24,80
10	Ten. amm. ne Galice Ermanno	» 24,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare.

Roma, addì 20 novembre 1959

p. *Il Ministro*: CAIATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1959
Registro n. 42 *Esercito, foglio n.* 206. — CESARI

(6939)

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n. 8943/3ª San. in data 8 aprile 1959, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche concorrenti risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1.	Lavezzo Argia	punti 53,762 su 100
2.	Bertazza Alves	» 52,787 »
3.	Lavezzo Ilde	» 52,196 »

4	Magri Lolla	punti 51,761 su 100
5	Tomanin Lina	» 50,987 »
6	Santi Carla	» 49,346 »
7	Romagnolo Giovanna	» 49,259 »
8	Rossato Wanda	» 48,503 »
9	Guizzardi Favilla	» 48,465 »
10	Petrelli Delia	» 48,420 »
11	Bertazzoni Adriana	» 48,347 »
12	Dalla Villa Bruna	» 48,309 »
13	Rossi Adriana	» 48,303 »
14	Magri Loretta	» 48,062 »
15	Biscuola Maria G	» 48,012 »
16	Rossin Franca	» 47,946 »
17	Bellettati Alcide	» 47,843 »
18	Coppe Gina	» 47,762 »
19	Caniatti Jolanda	» 47,443 »
20	Soci Antonia	» 46,969 »
21	Chiarion Albertina	» 46,906 »
22	Zacche Livia	» 46,719 »
23	Frigo Vittorina	» 46,625 »
24	Gresele Lea	» 46,582 »
25	Negri Pontinia	» 46,333 »
26	Ravenna Amalia	» 46,309 »
27	Caramaschi Emma	» 46,237 »
28	Alesci Guglielmina	» 46,159 »
29	Mischiatti Clementina	» 46,115 »
30	Rondelli Anna Maria	» 45 750 »
31	Bregola Carla	» 45,412 »
32	Buzzola Alda	» 45,355 »
33	Antonioli Ivana	» 45,175 »
34	Zanella Emilia	» 45,120 »
35	Rossato Assunta	» 45,097 »
36	Venturini Carla	» 45,000 »
37.	Guasco Angelina	» 44,662 »
38	Tumino Rosa	» 44,625 »
39	Fozzati Wanda	» 44,612 »
40	Furegato Pierina	» 44,401 »
41	Magro Maria	» 44,234 »
42	Paglierini Gabriella	» 44,125 »
43	Adami Guglielmina	» 44,056 »
44	Casari Norma	» 44,031 »
45	Moresco Anna Maria	» 43,953 »
46	Vernizzi Idelmina	» 43,684 »
47	Altafin Luigina	» 43,628 »
48	Padoan Rosina	» 43,184 »
49	Siviero Regina	» 43,153 »
50	Galli Licia	» 43,084 »
51	Altafin Anna	» 43,025 »
52.	Bolognese Maria Giuseppina	» 42,959 »
53	Antoni Albonea	» 42,756 »
54	Suzzi Pasquina	» 42,208 »
55.	Longo Teresa	» 41,543 »
56	Bravaglieri Giuseppina	» 41,385 »
57	Toffoli Gianna	» 41,343 »
58	Roverato Silvana	» 41,196 »
59.	Oliani Argelia	» 41,100 »
60	Ferro Maria Elisabetta	» 41,100 »
61	Bartolini Caterina	» 41,000 »
62	Pavani Anna Teresa	» 40,996 »
63	Fracalosso Luigina	» 40,133 »
64	Brunoro Luciana	» 39,768 »
65	Oliveti Jolanda	» 39,734 »
66	Boari Anna Elena	» 39,728 »
67	Griguolo Sturaro Anna	» 39 686 »
68	David Antonia	» 39,601 »
69	Grisendi Silvana	» 39,332 »
70	Doatti Grazia	» 39,149 »
71	Callegarin Maria	» 39,000 »
72	Vittadello Elisabetta	» 38,250 »
73	Zancanaro Gemma	» 38,125 »
74	Altieri Giovanna	» 37,918 »
75	De Giusti Clelia	» 37,639 »
76	Rumiati Rosina	» 37,518 »
77	De Vecchi Anna	» 37,493 »
78	Babini Carolina	» 37,375 »
79	Pizzinato Ivana	» 37,332 »
80	Franceschini Alda	» 37,281 »
81	Davi Licinia	» 37,209 »
82	Pistoia Liliana	» 36,966 »
83	Paolucci Angela	» 36,856 »
84	Ferrantin Silvia	» 36,637 »
85	Stecchi Marcella	» 35,852 »
86.	Zillotto Natalina	» 35,810 »
87.	Trombetta Anna Maria	punti 35,000 su 100
88	Zamana Diomira	» 33,959 »
89	Cavallini Wanda	» 33,431 »
90	Moretto Liliana	» 33,281 »
91	Minghelli Adriana	» 33,168 »
92.	Pavani Bruna	» 33,112 »
93.	Santimaria Flavia	» 32,334 »
94	Bonaguro Maria	» 32,233 »
95	Santinato Alda	» 31,992 »
96	Franchi Mara	» 30,600 »
97	Bisi Maria Romana	» 30,000 »

Rovigo, addì 7 dicembre 1959

Il prefetto PANDOZY

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n 8943/3ª San. in data 8 aprile 1959, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1958,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto,

Vista la graduatoria delle concorrenti, approvata con decreto n 36478/3ª San di pari data,

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso,

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche vengono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Lavezzo Argia: prima condotta di Trecenta;
2) Bertazza Alves: condotta ostetrica di Ceneselli;
3) Lavezzo Ilde: condotta ostetrica di Arqua Polesine,
4) Magri Lolla: condotta ostetrica di San Bellino,
5) Tomanin Lina. seconda condotta di Contarina;
6) Santi Carla: condotta ostetrica di Tolle in comune di Porto Tolle,
7) Romagnolo Giovanna condotta ostetrica di Boccasette in comune di Porto Tolle

Rovigo addì 7 dicembre 1959

Il prefetto PANDOZY

(6923)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854, relativo al decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica devoluti, con legge 13 marzo 1958, n 236, al Ministero della sanità,

Visto il decreto prefettizio 12 marzo 1959, n 4131/B, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958,

Vista la terna dei docenti universitari di cui all'art 47 del citato regolamento,

Vista la terna dei veterinari condotti di cui all'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854,

Vista la legge 13 marzo 1958. n. 296,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:
Cardarelli dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:
Ghinelli dott. Italo, veterinario provinciale;
Vaccari prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Artioli prof. Delfo, docente in patologia generale ed anatomia patologica;
Bacchini dott. Remigio, veterinario condotto di Parma.

Segretario:
Guacci dott. Michele, consigliere di 1ª classe della prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio veterinario provinciale.

Parma, addì 12 dicembre 1959

Il veterinario provinciale: GHINELLI

(6922)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRIESTE

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Trieste

IL MEDICO PROVINCIALE

Premesso che con decreto della prefettura di Trieste numero 16948, Div. III-San. in data 16 dicembre 1957 è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Trieste;

Visto il decreto prefettizio n. XV/2-17730, Div. III-San. in data 9 marzo 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 69 in data 21 marzo 1959 e sul Foglio annunzi legali del Territorio di Trieste n. 69, in data 13 marzo 1959, con il quale si è provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice come sopra costituita;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione predetta, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Trieste:

1. Rio Gianriccardo punti 156,216
2. Fabiani Aldo » 129,266
3. Ippolito Carmelo » 118,532

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Trieste e del comune di Trieste.

Trieste, addì 15 dicembre 1959

Il medico provinciale: MINISSALE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4/16-3333 in data 15 dicembre 1959, on il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice el concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Trieste;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del posto messo a concorso, ai sensi dell'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che il dott. prof. Gianriccardo Rio risulta al primo posto nella graduatoria approvata con il decreto sopra citato, avendo conseguito, nel complesso delle prove di esame e per i titoli, punti 156,216;

Ritenuto, altresì, di dover stabilire il termine entro il quale l'ufficiale sanitario così nominato deve assumere servizio;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Gianriccardo Rio, residente in Ferrara, via Borsari n. 67, è nominato ufficiale sanitario del comune di Trieste.

La nomina è fatta in via di esperimento per il periodo di un biennio.

Il predetto prof. dott. Gianriccardo Rio dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto, a norma dell'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Trieste e del comune di Trieste.

Trieste, addì 15 dicembre 1959

Il medico provinciale: MINISSALE

(6986)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i verbali originali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956, indetto con decreto prefettizio n. 35750, Div. 3ª, in data 1° marzo 1957;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il parere 17 settembre 1959 del Consiglio di Stato riportato nella circolare n. 100.1.884 del 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso di cui sopra

1. Cappelli Clara punti 58,999 su 100
2. Fantacci Nella » 56,226 »
3. Loggi Elda » 51,194 »
4. Febbraro Guglielma » 50,204 »
5. Ortu Raffaela » 49,502 »
6. Martini Teresa » 47,702 »
7. Tilli Iole » 47,619 »
8. Pauselli Amelia » 47,069 »
9. Venturini Vincenza » 46,685 »
10. Proli Maria Luisa » 46,488 »
11. Ranucci Nerina » 46,104 »
12. Bocci Fermina » 45,261 »
13. Regazzi Liliana » 45,259 »
14. D'Ignazio Anna » 44,436 »
15. Malatesta Vincenza » 43,295 »
16. Celi Maria Pia » 42,263 »
17. Pozzi Annita » 42,218 »
18. Bisconti Ada Anna » 42 — »

19 Campana Annita . . . . punti 41,889 su 100
20 Castellani Rosanna . . » 40,968 »
21 Manganozzi Giovanna . . . » 40,041 »
22 Remoli Francesca . . . » 39,237 »
23 Morelli Maria Pia . » 35 — »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 12 dicembre 1959

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 12 corrente mese con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il parere 17 settembre 1959 del Consiglio di Stato riportato nella circolare n. 100/1884 del 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici della sede a fianco indicata:

1) Cappelli Clara: Vetralla, prima condotta;
2) Fantacci Nella: Soriano nel Cimino, seconda condotta;
3) Ortu Raffaela: Lubriano, condotta unica.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 13 dicembre 1959

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(6984)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SONDRIO

Avviso di rettifica

Nei decreti relativi alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto, pubblicati a pag. 4072 della *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 23 novembre 1959,

nell'intestazione in luogo di: « Ufficio Medico Provinciale di Sondrio » leggasi: « Ufficio del Veterinario Provinciale di Sondrio »,

nel titolo, in luogo di: « Modificazione dei decreti prefettizi 18 settembre 1959, ecc. » leggasi: « Modificazione dei decreti del veterinario provinciale di Sondrio 18 settembre 1959, ecc. ».

(6897)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.